

CALUNNIA

Io sottoscritto, Rodolfo Marusi Guareschi¹, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con dimora abituale in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile Ovest n. 2, telefono +39 335 5367580, codice fiscale MRSRLF50A20H720N, indirizzo e-mail rmg@wgov.org, espongo quanto segue.

Da oltre vent'anni, nei confronti miei e di altre persone che rappresentano società che ho promosso e/o costituito dal 1985, impiegati degli uffici tributari e militari della Guardia di Finanza presentano denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur sapendo che non sono mai stati commessi.

Oggetto unico delle contestazioni è la emissione ed utilizzo di fatture considerate relative ad operazioni inesistenti con la motivazione che le società emittenti ed utilizzatrici non abbiano mai avuto lavoratori dipendenti ma abbiano operato esclusivamente attraverso i loro amministratori e consulenti esterni.

Le predette reiterate ed infondate denunce costituiscono oggettivamente un reale costante accanimento tributario ed hanno provocato ingiusti, gravissimi danni sia alle persone denunciate sia alle società da essere rappresentate.

Tale accanimento si può sintetizzare in quattro fasi temporali: 1989-90, 1999-00, 2002-04 e 2008-10.

Esso trae origine da una prima verifica fiscale della Guardia di Finanza iniziata, in seguito a lettere anonime, il 15/3/1989 nei confronti di 27 società del Gruppo Carisma², un'organizzazione di imprese in grado di progettare e produrre beni e servizi di diverse tipologie, in base alle esigenze delle imprese potenziali clienti, adottando un originale sistema produttivo nell'ambito del quale una società contatta i potenziali clienti, una effettua un rilevazione aziendale presso di essi per identificare i problemi da affrontare, una progetta le soluzioni ai problemi, una progetta i beni, una acquista materie prime, semilavorati e componenti, altre le fanno trasformare all'esterno in beni finiti (macchinari ed impianti), una li consegna ai clienti, una assiste i clienti nel finanziamento degli investimenti ed altre prestano servizi tecnici e commerciali funzionali agli investimenti stessi.

Le società sono giuridicamente autonome ma fra di esse collegate e tutte orientate agli stessi obiettivi: sollecitare le imprese italiane a compiere nuovi investimenti produttivi; far destinare la maggior parte possibile della ricchezza prodotta dalle imprese clienti a scopi produttivi ed all'aumento dell'occupazione; far partecipare i collaboratori delle società del gruppo ai rischi ed ai risultati delle relative imprese riconoscendo i compensi in base alle responsabilità assunte, alle funzioni svolte ed ai risultati complessivi di gruppo.

¹ <http://holos.unigov.org/holosbank.com/unigov/RMGH2.htm> - www.marusi.org

² www.holos.wgov.org/carisma.it

Per ottenere i suddetti risultati, sono state sempre applicate le norme civili e fiscali vigenti al momento delle singole operazioni, riconoscendo alle imprese clienti e/o ai loro soci la maggior parte degli utili commerciali derivanti dalle relative operazioni alla sola condizione che tali proventi fossero destinati allo sviluppo della produzione ed alla massima occupazione.

Le procedure adottate sono sempre state assolutamente legittime (sia secondo pareri di docenti di chiara fama sia secondo le sentenze che se ne sono occupate) e finalizzate alla massima trasparenza dei bilanci tanto delle imprese del gruppo quanto delle imprese clienti. Se diffuse, tali procedure, proprio perché fondate sulla trasparenza dei bilanci, avrebbero consentito di eliminare l'evasione fiscale (oggi di oltre 130 miliardi di euro l'anno) ed il *nero* attraverso il quale si sviluppa la corruzione (oggi di oltre 60 miliardi di euro). Forse, proprio per questo sono state avversate ...

L'organizzazione era coordinata dalla capogruppo operativa Carisma S.p.A, con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE). Carisma S.p.A. non ha mai operato direttamente con l'esterno ma ha ricevuto e prestato servizi solo da ed a collegate. Le spese generali sostenute da Carisma S.p.A. per svolgere le funzioni di coordinamento sono state coperte dalla differenza fra il prezzo dei servizi prestati e quello dei servizi ricevuti. Naturalmente, ogni fattura emessa dalle società del gruppo, sia a collegate sia a clienti, è stata sempre dichiarata tanto dalla emittente quanto dalla destinataria.

Gli utili derivanti dalle attività del gruppo sono stati sempre reinvestiti in nuovi beni e servizi e, per effetto dei relativi ammortamenti, le società del gruppo non hanno mai dichiarato redditi fiscalmente imponibili e non sono mai andate a debito di imposta sul valore aggiunto.

Dopo aver constatato, attraverso i relativi controlli incrociati sia interni al gruppo sia all'esterno presso clienti e fornitori, che tutte le operazioni erano regolari, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, forse per non ammettere di aver solo perso tempo, nel giugno del 1990 ha contestato tutte le fatture emesse ed utilizzate da Carisma S.p.A. negli anni 1986, 1987 e 1988 e, di conseguenza, a tutte le altre società del gruppo, tutte le fatture relative alle operazioni fra collegate. Chi ha redatto i verbali di constatazione sapeva bene che non ci fosse alcuna evasione fiscale sia perché sono stati dati tutti i chiarimenti ed esibiti i relativi documenti a riprova della effettività delle operazioni contestate sia perché tutte le operazioni erano risultate fiscalmente assolutamente neutrali.

Tuttavia, per effetto delle contestazioni, furono disconosciute sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, tutte le fatture passive ma non anche quelle attive, con la conseguenza che furono accertati redditi pari al totale dei ricavi ed un'imposta sul valore aggiunto pari a quella indicata sulle fatture attive. Il risultato fu un contenzioso fiscale di 273 miliardi di vecchie lire, fra imposte, interessi e sanzioni.

Per effetto del condono fiscale del 1991, il contenzioso si sarebbe potuto coprire con qualche decina di milioni ma negli ultimi giorni prima dell'entrata in vigore del decreto di condono furono emessi tutti gli avvisi di accertamento e rettifica nei confronti di tutte le società del gruppo, per l'importo complessivo suddetto, e per chiudere il contenzioso si sarebbero dovuti spendere oltre 95 miliardi di lire.

Perciò, sono stati proposti i ricorsi alle Commissioni Tributarie. I primi ricorsi sono stati accolti e gli accertamenti annullati. Ma, in pendenza dei ricorsi, una parte del contenzioso è stato iscritto a ruolo ed i concessionari per la riscossione hanno iniziato le esecuzioni esattoriali.

Mentre erano ancora pendenti i ricorsi per gli anni dal 1986 al 1988, l'allora Ufficio delle Imposte Dirette di Reggio Emilia ha emesso, nei confronti di Carisma S.p.A., con le stesse motivazioni relative agli anni precedenti, avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991 per un totale di oltre 600 miliardi di lire, fra imposte, interesse e sanzioni.

Nel 1989, poco prima dell'inizio della verifica, Carisma S.p.A. aveva acquistato, finanziata dai soci, una nuova sede e contro quel fabbricato si concentrò l'azione degli uffici tributari e dell'esattore, un'azione che si protrae tuttora. Per impedire un ingiusto esproprio, il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ha autorizzato un sequestro liberatorio ai sensi dell'art. 673 c.p.c che, nonostante non sia stato convalidato perché erroneamente nelle conclusioni della causa di merito venne chiesto che si dichiarasse l'annullamento degli accertamenti per cui era causa e, quindi, per difetto di giurisdizione, è ancora trascritto nei registri immobiliari.

Dopo una serie di sospensioni del Giudice dell'esecuzione, ai primi di ottobre del 1999 il pignoramento immobiliare risultava decaduto e Carisma S.p.A., che non aveva certamente acquistato la sede per venderla ma per metterla a disposizione delle società del gruppo, trovandosi in difficoltà finanziaria a causa degli atti di accertamento, dovette cedere il fabbricato in pagamento di un debito scaduto.

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la decadenza del pignoramento e ne ha ordinato la cancellazione. L'esattore ha proposto ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione della Corte d'Appello di Bologna e la Sezione del merito ha rigettato il ricorso confermando la decadenza del pignoramento.

Nel frattempo, però, su segnalazione dell'esattore, sul fabbricato è stato eseguito un sequestro preventivo, poi revocato con sentenza ormai passata in giudicato. Ma non bastava. Due mesi prima della scadenza del termine quinquennale dalla data della cessione della sede, l'Agenzia delle Entrate ha proposto al Tribunale di Bologna azione revocatoria ed ha trascritto la domanda giudiziale, il cui giudizio è in fase conclusiva.

Nonostante il contenzioso fiscale, il Gruppo Carisma ha continuato ad operare ed a sviluppare rapporti con le imprese italiane. Tuttavia, per evitare di coinvolgere nel contenzioso collaboratori e clienti, sono state costituite diverse altre società, con sedi in altre province, del tutto scollegate e non riconducibili al gruppo ed ai

suoi esponenti, alle quali venne assegnata la funzione di formalizzare quasi tutte le operazioni con clienti.

In sostanza, da un certo momento in poi, le società del Gruppo Carisma hanno promosso i rapporti esterni e progettato le soluzioni e gli strumenti per attuarle, demandando poi, salvo poche eccezioni, ad altre società, sempre italiane, la loro concreta attuazione, dalla produzione dei beni alla loro consegna ai collaudi.

Così, dal 1990 al 2008, solo 24 società hanno operato con l'esterno, realizzando in 19 anni un fatturato extragrupo complessivo di circa 163 milioni di euro, come risulta dalla allegata tabella.

Ciò ha comportato una sperequazione fra il valore delle attività svolte dal gruppo ed il loro fatturato con terzi, nel senso che tutta una serie di servizi infragrupo non hanno trovato corrispondenza con il volume d'affari realizzato all'esterno del gruppo.

Di questa scelta, sono stati esaustivamente informati gli impiegati degli uffici tributari ed i militari della Guardia di Finanza che hanno compiuto verifiche nei confronti delle società del Gruppo Carisma.

Tali operazioni infragrupo non hanno tuttavia mai inciso né sulla redditività del gruppo né ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, poiché ogni fattura emessa è sempre stata regolarmente dichiarata, con conseguente neutralità fiscale fra costi e ricavi e fra imposta sul valore aggiunto a debito ed a credito.

Nel 1994, la holding di partecipazioni del gruppo, Maguro S.p.A.,³ ha promosso un progetto economico nazionale per l'occupazione⁴ già presentato a milioni di italiani attraverso il giornale Rinnovamento⁵.

Esso prevede la costituzione di 19.070 imprese, soprattutto nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) con altrettante nuove unità produttive per un costo di circa 100 miliardi di lire per ciascuna impresa e la creazione di 4,7 milioni di nuovi posti di lavoro.

Lo sbocco di mercato, quasi interamente all'estero, era stato individuato fra il 1990 ed il 1993 da una società del Gruppo Carisma appositamente costituita, il Consorzio Polisettoriale Promozione & Scambi S.p.c.A., che aveva stipulato contratti di vendita pluriennali ad inizio di consegna differita in diversi Paesi.

I finanziamenti sono assicurati da istituzioni internazionali mediante operazioni di forfaiting (anticipazioni su future vendite con consegne garantite da apposite polizze assicurative). È previsto un ammortamento degli impianti ed un rimborso dei finanziamenti accelerati in tre/cinque anni.

³ www.holos.wgov.org/maguro.it

⁴ www.italimp.com

⁵ www.holos.wgov.org/rinnovamento.org

È anche previsto che una volta che i finanziamenti siano stati rimborsati, l'80% del capitale di ogni nuova impresa sia donato ad una associazione (una per ogni impresa) partecipata dai lavoratori delle imprese stesse. È il solo modo per far partecipare, nella forma e nella sostanza, i lavoratori alla gestione delle imprese, come previsto dall'art. 46 della Costituzione italiana.

Nel 1997, per contattare e selezionare i potenziali partecipanti a quel progetto, è stata costituita I.P.I. - Iniziative Produttive Italiane S.p.A., con sede in Roma, via del Corso n. 32, presso un ufficio preso in affitto da Maguro S.p.A.. Nello stesso anno, la società è stata dotata di un avanzato sistema informatico sviluppato da I.H.S. S.r.l., una società del Gruppo Carisma, al prezzo di 96 miliardi di lire, per il quale è stata emessa regolare fattura.

Nella propria dichiarazione annuale, presentata nel 1998, I.P.I. S.p.A. ha indicato l'imposta sul valore aggiunto della fattura di I.H.S. S.r.l., regolarmente dichiarata da quest'ultima, chiedendo un rimborso di 9 miliardi di lire e riportando il resto agli anni successivi. Ma il rimborso venne richiesto su un modulo errato.

Con sentenza del 13/3/1998, di cui allego la motivazione, la Corte d'Appello di Bologna mi ha assolto dal reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti perché il fatto non sussiste. Nella motivazione si legge che *«Nelle società che non siano di gruppo, i rapporti fra socio e società costituiscono un evento eccezionale. Nei gruppi, per contro, i rapporti di tale genere, fra il socio (di controllo) e le società (controllate) sono vicenda ordinaria. Il gruppo di società comporta, infatti, che si presentino rapporti contrattuali fra soggetti giuridici distinti, quelli che altro non sono, nella sostanza, che spostamenti di risorse fra i diversi settori di una medesima unità economica. La "direzione unitaria" (imprenditore, holding, corporate) che caratterizza la struttura di gruppo, oltre ad una attività di controllo, svolge attività di coordinamento e di riallocazione delle risorse, così realizzando quella flessibilità strutturale ed operativa che è propria di una tale struttura.»*

All'inizio del 1999, in occasione di un incontro per informarmi sui tempi previsti per quel rimborso, il responsabile dell'Ufficio IVA di Roma, una volta appurato e sanato il difetto di modulo, avendo appreso che, nel 1998, oltre alla attività di ricerca di personale per la quale era stata dotata del sistema informativo, I.P.I. S.p.A. aveva prestato servizi a diverse società del Gruppo Carisma, ha suggerito di far chiedere il rimborso mediante conto fiscale a queste società ultime e, per consentirlo, ha autorizzato di portare l'importo di 9 miliardi di lire richiesto a rimborso a detrazione per gli anni successivi. In tal modo, nel 1999, le società del Gruppo Carisma che nel 1998 avevano ricevuto fattura da I.P.I. S.p.A. hanno potuto chiedere il rimborso mediante conto fiscale ai concessionari di Parma e Reggio Emilia.

I concessionari avevano richiesto le relative polizze previste per il rimborso IVA e le società avevano già inviato le polizze quando, imprevedibilmente, gli Uffici

IVA di Parma e di Reggio Emilia hanno sospeso l'esecuzione dei rimborsi, pur senza darne comunicazione alle società stesse.

Da quel momento, nel giugno del 1999, ha inizio la seconda fase di accanimento. Dapprima, gli Uffici IVA hanno effettuato, con esito positivo, una ricognizione della esistenza fisica delle società. Poi, nella seconda metà di agosto del 1999, invece di far corso alle esecuzioni dei rimborsi, gli stessi Uffici IVA mi hanno comunicato di voler compiere una verifica fiscale generale, coordinata dalla Direzione Regionale per l'Emilia Romagna, nei confronti di tutte le società del gruppo che avevano chiesto rimborsi.

Aderendo a tale decisione e chiedendo di effettuare la verifica in tempi brevi, ho immediatamente fatto mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria e gli elaboratori per poter procedere speditamente presso un locale della sede di Carisma S.p.A., precisando altresì la natura e l'origine dei crediti ed invitando i verificatori a redigere un consolidato di gruppo.

Lo hanno fatto ma con risultati diversi da quelli attesi ai fini di negare i rimborsi. Dalle minute registrate sugli elaboratori che erano stati messi a disposizione dei verificatori, infatti, è risultato che il credito totale di imposta sul valore aggiunto sarebbe stato di importo superiore a quello complessivo richiesto a rimborso.

Allora, pur sapendo di compiere un'azione pretestuosa, i verificatori, sempre con la supervisione della Direzione Regionale, hanno seguito le stesse modalità della Guardia di Finanza nel 1989/90 ed hanno contestato tutte le fatture infragruppo, dando origine ad un contenzioso di migliaia di miliardi di lire⁶.

Di più. Per sostenere le contestazioni, hanno finto di non vedere le dichiarazioni annuali di I.H.S. S.r.l. del 1997 e del 1998 ed avendo scoperto che, per errore, una fattura emessa da I.H.S. S.r.l. a FIAE S.r.l., altra società del Gruppo Carisma, non era stata annotata sul registro delle vendite (pur essendo stata indicata nella dichiarazione annuale), hanno contestato l'omessa dichiarazione di imponibile e di imposta sul valore aggiunto.

La verifica si è protratta fino al 2000. Mentre era in corso la verifica nei confronti delle società del Gruppo Carisma, la Guardia di Finanza di Verona stava facendo una verifica nei confronti di Anthesis S.p.A., una società cliente. Nel marzo del 2000, i militari sono venuti presso la sede per un controllo incrociato ed alla metà di aprile si sono presentati con un ordine di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Ho presentato ricorso ed in pochi giorni, con ordinanza del 26/4/2000 che si allega, il Tribunale del Riesame di Verona ha revocato il sequestro ed ordinato l'immediata restituzione della documentazione sequestrata. La Procura di Verona ha proposto ricorso per cassazione, rigettato con la allegata sentenza. Successivamente, il Tribunale di Verona, su richiesta dello stesso P.M. che aveva ordinato il sequestro, ha dichiarato la sua incompetenza territoriale ed

⁶ www.holos.wgov.org/carisma.it/verifix.html

il processo è poi stato celebrato presso il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza di assoluzione.

Inoltre, i verificatori di Parma e Reggio Emilia hanno indotto l'Ufficio IVA di Roma a contestare I.P.I. S.p.A. per gli anni 1997 e 1998. Con la conseguenza che nei confronti di questa società sono stati emessi avvisi di rettifica, poi annullati dalla allegata sentenza della Commissione Tributaria di Roma, con relativo procedimento penale ed una serie di effetti di carattere economico e finanziario.

Per effetto di questi accertamenti è stato pignorato un credito di circa un milione di euro che Carisma S.p.A. aveva dal 1993 nei confronti dell'Erario, giusta sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, nemmeno appellata.

Nonostante l'oggettiva pretestuosità ed infondatezza delle contestazioni che, per loro stessa ammissione, i verificatori hanno compiuto unicamente per negare il rimborso dei crediti IVA, i relativi verbali di constatazione sono stati trasmessi a tutti gli uffici tributari competenti per i clienti ai quali società del gruppo hanno emesso fattura per beni venduti e per servizi prestati, provocando accertamenti nei confronti di centinaia di imprese e procedimenti penali ai loro rappresentanti legali.

Con il nostro concorso, si sono difesi. Tutti gli accertamenti sono stati annullati, dalle Commissioni Tributarie o addirittura d'ufficio, e tutti i procedimenti penali si sono conclusi con archiviazioni o con sentenze di assoluzione. Sono tuttavia rimasti gli effetti commerciali di questi accertamenti che hanno pregiudicato la prosecuzione dei rapporti con le relative imprese clienti. Un danno incalcolabile, anche perché, essendo la vicenda a conoscenza dei consulenti fiscali di tutte le regioni, gli accertamenti hanno precluso al gruppo ogni possibilità di sviluppo.

Ma i verificatori sapevano, tanto è vero che se lo sono detto fra di loro e lo hanno confessato a noi stessi. Purtroppo, qualche Commissione Tributaria ed in qualche caso anche la Corte di cassazione, hanno emesso sentenze errate svisando i fatti e ricopiando letteralmente le motivazioni degli uffici tributari.

La terza fase ha inizio nel 2001. In proposito, mi corre l'obbligo di precisare alcuni antefatti. Nel 2000, in base alle precise informazioni di Holos System⁷, ho proposto Holos Global System⁸, un programma di iniziative concrete da realizzare in tutti i Paesi per affrontare i problemi più sentiti ed urgenti dell'umanità, come energia, acqua, cibo, salute, cultura, informazione, produzione, occupazione, etc., come in sintesi precisato nell'allegato, scaricato dal www.unigov.org, tradotto in tutte le principali lingue⁹.

Per realizzare Holos Global System, fra il 2001 ed il 2002 sono state messe a disposizione risorse monetarie equivalenti ad 11.452 miliardi di US Dollari e capitali di imprese del valore nominale equivalente a 12.932 miliardi di Euro per

⁷ www.holos.wgov.org/holosbank.com/holos/KNOW.htm (a fine testo c'è la perizia estimativa)

⁸ www.unigov.org/pres-ita.html

⁹ www.holos.wgov.org/holosh.org/hgs.htm

garantire la emissione di una nuova moneta mondiale¹⁰. Mi rendo conto del fatto che questi valori possano ingenerare scetticismo e tuttavia sono quelli veri.

Tali disponibilità sono state sottoposte alle seguenti tre condizioni:

- 1] che gli interessati restassero anonimi fino a quando il programma non fosse stato realizzato, per evitare qualsiasi ritorsione o altra azione nei loro confronti;
- 2] che tutte le risorse fossero impiegate esclusivamente per realizzare le iniziative previste dal programma e non per renderlo necessario o per difendere i suoi ideatori;
- 3] che fosse garantita l'integrità delle risorse da qualsiasi sottrazione e che, se non venissero impiegate entro trent'anni nella realizzazione delle iniziative previste dal programma, fossero rientrate in possesso di chi le ha prestate.

L'origine delle risorse è assolutamente lecita per stessa eccezionale dichiarazione della BRI - Banca per i Regolamenti Internazionali, di Basilea.. La costituzione di società anonime estere non è dipesa da motivi fiscali, ma solo dalla esigenza di mantenere l'anonimato degli azionisti, secondo gli accordi stabiliti con essi.

Per evitare qualsiasi rischio di sottrazione, le risorse messe a disposizione sono state affidate a soggetti diversi da quelli che promuovono il programma.

Fa parte del programma Holos Global System il *progetto economico nazionale per lo sviluppo e l'occupazione*, del quale ho scritto, che prevede un investimento complessivo di 953,5 miliardi di Euro.

Nel mese di ottobre del 2000, sono state costituite in Italia le prime 456 società previste dal suddetto progetto economico nazionale: due società per ogni settore di attività, ognuna con un progetto diverso dalle altre¹¹.

Ciascuna di queste 456 società ha ottenuto la disponibilità dei suoli ed ha presentato il proprio progetto di nuova unità produttiva nelle regioni depresse (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), secondo quanto previsto dalla legge n. 488 del 1992, chiedendo un contributo del 22% della spesa prevista, praticamente l'IVA sul costo degli investimenti.

Nello stesso tempo, mi sono attivato per far realizzare la nuova unità produttiva di Texma S.p.A.¹² nel Comune di Gallipoli, su richiesta della famiglia Malerba di Varese che aveva ottenuto il contributo ma non era in grado di farlo.

Alcuni poteri forti italiani hanno decisamente avversato questi progetti perché ritenuti in contrasto con gli interessi di banche, sindacati, commercialisti, partiti ed organizzazioni.

La stampa nazionale italiana ha condotto un'aggressiva campagna contro questa iniziativa nonché direttamente contro di me e con un pretesto i progetti sono stati

¹⁰ www.dhana.org

¹¹ www.italimp.com/Tetrakos-It.pdf

¹² www.holos.wgov.org/texma.net

rifiutati. Del tutto illegittimamente, perché le domande sulla legge n. 488 erano, a parere dei docenti di chiara fama che le hanno valutate, ineccepibili.

A Texma S.p.A. è stato revocato il contributo concesso ed ha dovuto sospendere la costruzione dello stabilimento di Gallipoli, del quale erano già state realizzate l'80% delle opere. La revoca ha poi causato il fallimento di Vast S.p.A. che aveva svolto la funzione di *main contractor*.

Sono stati presentati i ricorsi al TAR di Roma, il quale, dopo quasi dieci anni e nonostante i solleciti di rito non ha ancora preso alcuna decisione sul merito.

In seguito alla suddetta iniziativa, contro di me si è scatenato l'inferno.

Il 17/1/2001, in seguito ad alcune mal comprese conversazioni telefoniche con una persona che non ho mai né conosciuto né incontrato ed aver cercato di capire se si stessero sottraendo risorse al Banco di Sicilia ed in caso positivo impedirlo, sono stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Palermo che, l'8/2/2001, lo ha revocato. Con sentenza del 18/5/2009, sono stato assolto.

Il 18/2/2003, avendo insistito nella predetta iniziativa, sono stato colpito da un secondo provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Lecce, poi revocato dal Tribunale del Riesame l'8/3/2003. Il Tribunale di Lecce ha poi stabilito di non essere territorialmente competente ad emettere il provvedimento di custodia cautelare ed il procedimento è stato affidato ad altro Tribunale che lo ha lasciato cadere in prescrizione.

Il 16/2/2004, sempre in relazione alla predetta iniziativa, sono stato colpito da un provvedimento di arresti domiciliari emesso dal GIP di Palmi, revocato dopo pochi giorni dallo stesso giudice per assenza di indizi di reato, con ordinanza del 12/3/2004 di cui all'allegato, ed il 30/4/2009, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in assenza di difesa tecnica, il Tribunale di Palmi ha emesso provvedimento di non doversi procedere.

A mio carico sono rimaste quattro vecchie condanne, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, per fatti (l'ultimo considerato commesso nel 1988) in realtà mai avvenuti. Sono rimaste perché per ciascuna di esse non si sono volute ammettere istanze di revisione fondate su nuovi elementi emersi da consulenze tecniche compiute da docenti di chiara fama iscritti nell'albo dei periti giudiziari, dalle quali risulta e si dimostra che non ho mai commesso alcun reato. Si tratta di numerosi errori giudiziari, una sintesi dei quali è pubblicata su Internet¹³.

Altri procedimenti presso i Tribunali di Roma, Verona, Genova e Reggio Emilia si sono conclusi con l'assoluzione. Fra gli altri, un procedimento penale con il quale si volevano contestare alcune delle iniziative di Holos Global System ed in particolare la nuova moneta mondiale prevista dal programma. Dopo sei anni di indagini, il procedimento si è concluso nel 2009 con un decreto di archiviazione

¹³ www.holos.wgov.org/holosbank.com/unigov/RMG_ERR.pdf

perché non sussistono reati. Ho ottenuto copia degli atti (migliaia di pagine) del procedimento. Da quegli atti risulta tutto ciò che anche di illegittimo sia stato fatto per impedire, od almeno ostacolare, l'iniziativa.

Ed ecco come si è svolta la terza fase. Il 30/11/2000, Texma S.p.A. e le 456 società che il 31/10/2000 hanno presentato i progetti sulla legge n. 488 avevano ricevuto, tramite la Banca San Paolo Invest S.p.A., i finanziamenti dai soci per sostenere le spese di investimento non coperte da contributi ed avevano trasferito le risorse a titolo di anticipi alla società Vast S.p.A. che avevo fatto costituire e che aveva assunto con contratti *chiavi in mano* l'impegno di realizzare i nuovi impianti. Avendo ricevuto le somme, Vast S.p.A. ha emesso le relative fatture di anticipo, con l'imposta sul valore aggiunto. Sotto l'aspetto fiscale, tutte le operazioni sono state assolutamente neutrali.

Ebbene, nel 2004, la Guardia di Finanza di Lecce, che aveva compiuto indagini di polizia giudiziaria nel citato procedimento penale, ha utilizzato i documenti acquisiti per contestare a Texma S.p.A. ed alle 456 società le fatture di anticipo ricevute considerandole per operazioni inesistenti e gli uffici tributari di Parma e di Reggio Emilia hanno emesso gli atti di rettifica, provocando un contenzioso di miliardi di euro.

Successivamente, la Guardia di Finanza e gli uffici tributari di Parma e Reggio Emilia hanno contestato tutti i rapporti fra i soci di Texma S.p.A. e fra i soci delle 456 società, sempre disconoscendo tutte le fatture passive e recuperando tutta la relativa imposta. A cascata, sempre tenendo valide le fatture attive.

Di più. Venti delle 456 società che avevano presentato i progetti sulla legge n. 488/92 hanno chiesto, nel 2002, mediante conto fiscale, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto relative alle fatture aventi per oggetto il servizio di progettazione, circa 100 mila euro per progetto (la spesa ammissibile per ogni progetto sarebbe stata, secondo la legge, di circa 2 milioni di euro) con circa 20 mila euro di imposta. Ancora una volta, l'esattore ha prontamente indicato gli importi da garantire con polizze assicurative, le venti società le hanno esibite (e pagate) e l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'esecuzione dei rimborsi. Sono stati presentati i ricorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia li ha accolti ed ha ordinato l'esecuzione dei rimborsi. Ma l'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze e la Commissione Tributaria Regionale non ha mai deciso sugli appelli. Poi, con i suddetti successivi accertamenti, gli uffici tributari hanno trasformato, per ogni società, un credito di circa 20 mila euro in un preteso debito di oltre 6 milioni di euro.

Tutti i procedimenti penali si sono esauriti con archiviazioni od assoluzioni ma il contenzioso è aumentato di diversi miliardi di euro di imposte. Gli importi sono stati iscritti a ruolo e gli esattori hanno emesso migliaia di cartelle pignorando automobili e conti correnti bancari.

A causa di questi accertamenti, una partecipante delle 456 società, Tejas S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE), non ha potuto continuare a finanziare 34 di

quelle società che avevano stipulato contratti di leasing con Banca Italease S.p.A. di Milano e così 6 società sono già state dichiarate fallite dal Tribunale di Reggio Emilia ed altre 28 dovranno fallire prossimamente. Ciascuna con un unico debito di circa 80 mila euro.

Anche in questo caso, chi ha redatto i verbali di constatazione e chi ha emesso gli atti di accertamento e rettifica sapeva benissimo che le contestazioni fossero del tutto infondate e che non ci fosse stata alcuna evasione.

Ma, ad un certo punto, oltre alla questione di principio per cui gli uffici tributari non vogliono ammettere di aver sbagliato, sorge un altro motivo per contestare: il budget della Guardia di Finanza e degli uffici tributari. Infatti, contestare nostre società consente, almeno in apparenza, di implementare i risultati delle attività di controllo fiscale e di fare bella figura. Ciò vale sia per gli ufficiali della Guardia di Finanza sia per i dirigenti degli uffici tributari.

Nel 2006, è poi stato dichiarato il fallimento di Carisma S.p.A., per un presunto debito nei confronti della società Aviotech S.p.A. di Villacidro (CA, oggi VS). Il fallimento è stato ingiusto e ne è stata chiesta la revoca. La causa è pendente. Nel 1999, Carisma S.p.A. aveva stipulato un contratto d'appalto *chiavi in mano* per la realizzazione del nuovo stabilimento di Aviotech S.p.A. a Villacidro. Il contratto prevedeva un anticipo di lire 3,6 miliardi, che Aviotech S.p.A. ha pagato. Ma la società doveva essere finanziata. Perciò, direttamente o indirettamente, Carisma S.p.A. ha erogato ad Aviotech S.p.A., tramite bonifici bancari ed assegni, oltre 5,3 miliardi di lire, cioè una somma superiore a quella riscossa come anticipo. Ma, Aviotech S.p.A. è stata dichiarata fallita ed il curatore ha chiesto a Carisma S.p.A. il rimborso della somma ricevuta in anticipo, un giudice del Tribunale di Cagliari ha emesso un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, il curatore ha presentato istanza di fallimento contro Carisma S.p.A. ed il Tribunale di Reggio Emilia lo ha dichiarato. È stata una truffa legalizzata come, alla fine (ma intanto avrà provocato effetti devastanti) sarà riconosciuto dai Tribunali di Cagliari e di Reggio Emilia.

La quarta fase ha inizio nel mese di marzo 2008, quando la Guardia di Finanza di Parma ha iniziato una verifica fiscale nei confronti di Vika S.r.l.¹⁴, una delle poche società del gruppo che ha continuato ad operare con l'esterno.

Pochi mesi dopo, nel luglio 2008, la Direzione Regionale delle Entrate ha, a sua volta, iniziato una verifica fiscale nei confronti della trentina di società che hanno dichiarato il volume d'affari più elevato. L'esito di questa verifica è illuminante.

Anche a Vika S.r.l., la Guardia di Finanza ha contestato tutte le fatture emesse e ricevute, con segnalazione agli uffici tributari competenti sia delle une sia delle altre con la conseguenza che nei confronti dei clienti infra ed extra gruppo e dei fornitori infra gruppo sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento.

¹⁴ www.vikasrl.com

E così, il contenzioso ha superato, fra imposte, interessi e sanzioni, i 27 miliardi di euro, tutti inventati, poiché infondati ed illegittimi, come meglio indicato nella nota pubblicata¹⁵ su Internet. In concreto, l'importo del contenzioso fiscale di 27 miliardi di euro è più di 165 volte il fatturato extragruppo di 163 milioni di euro. Ed è tanto più assurdo poiché da una parte il fatturato infragruppo è stato fiscalmente neutrale e dall'altra il fatturato consolidato extragruppo ha provocato, anno per anno, solo perdite. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con gli accertamenti e le rettifiche, il legittimo credito di qualche milione di euro di alcune delle società è stato trasformato in miliardi di euro di debito. Con buona pace del primo comma dell'art. 100 dello Statuto del contribuente, secondo il quale «*I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*»

Gli elementi addotti dai militari della Guardia di Finanza di Parma nei confronti di Vika S.r.l. sono i seguenti:

«la sede legale dichiarata dalla società Vika S.r.l. è risultata essere, di fatto, inesistente, come rilevato all'atto dell'inizio delle attività di verifica. Tale circostanza ha trovato conferma, a seguito di specifica richiesta del Nucleo di Parma, dal Comune di Parma il quale ha comunicato che l'asserito indirizzo della sede legale della società (Parma, via Emilio Lepido, n. 283/bis) non risulta censito ed è pertanto inesistente;»

Nel 1999, sono state costituite alcune società, fra le quali Vika S.r.l., con sede legale in Parma, strada Argini Enza n. 13, dove esisteva ed esiste un fabbricato al quale si accede anche direttamente da via Emilio Lepido, attraverso un terreno annesso al fabbricato stesso. Su quel terreno, con accesso da via Emilio Lepido, doveva essere costruito un nuovo fabbricato. Ecco perché è stata indicata la sede in via Emilio Lepido. Un nostro tecnico si è recato sul posto per un sopralluogo ed avendo visto che l'accesso da via Emilio Lepido si trovava fra il numero civico 283 ed il numero civico 284, ha indicato come numero civico per la sede legale di quelle società il 283/bis. Poi, proprio a causa degli ininterrotti accertamenti, il nuovo fabbricato non è stato costruito e ci si è dimenticati di modificare l'indirizzo. Tuttavia, tali società, compresa Vika S.r.l., hanno sempre operato in Sant'Ilario d'Enza /RE), presso la sede operativa di tutte le società del gruppo.

L'esistenza di questa sede operativa riveste una certa importanza, nel senso che il profano che leggesse i verbali di constatazione e gli atti di accertamento senza averla mai vista sarebbe indotto a ritenere che le società hanno operato in un semplice buco e quindi sembrano fantasmi. La realtà è ben diversa. Come dettagliatamente illustrato nella perizia allegata, le società hanno sede in un fabbricato di vaste dimensioni adiacente al quale si trova un secondo fabbricato, con ingresso sia dal fabbricato principale sia dall'esterno, con uffici, sala riunioni

¹⁵ www.holos.wgov.org/holosbank.com/unigov/RMG_CONFIS.pdf

per 300 persone ed un ampio magazzino. Nel complesso¹⁶, i due fabbricati, completamente arredati in ogni locale e dotati di tutte le migliori tecnologie possono comodamente ospitare oltre 300 addetti. Alla sede sono collegate con cavi a fibra ottica oltre 600 linee telefoniche ISDN, rapidamente espandibili fino a 3.600. Forse è per questo che in vent'anni è stato fatto di tutto per espropriare il primo fabbricato e da alcuni mesi è iniziato il procedimento di espropriazione del secondo. Così, si farebbe scomparire ogni traccia delle strutture e dei mezzi di cui le società possono disporre.

« la contabilità è risultata inattendibile »

La contabilità di Vika S.r.l. è stata tenuta in modo assolutamente regolare. È stata ritenuta inattendibile unicamente in base al falso presupposto che poiché la società non avrebbe avuto una sede né strutture idonee a prestare i servizi fatturati e non ha mai avuto dipendenti, le fatture emesse dalla società sarebbero tutte relative ad operazioni inesistenti e, per questo, la contabilità sarebbe inattendibile.

« le fatture riportano in modo generico la tipologia e la natura delle prestazioni »

Le prestazioni fatturate non sono state riportate in modo generico ma molto spesso conciso e, tuttavia, sempre preciso, tanto è vero che non ci sono mai state difficoltà nella loro interpretazione ed a parte il fatto che i servizi resi sono sempre stati esibiti dalle società utilizzatrici.

« il pagamento degli importi fatturati è avvenuto per compensazione »

I pagamenti sono avvenuti secondo quanto previsto dal codice civile italiano. Come riportato nella nota allegata, tutta la giurisprudenza di Cassazione ritiene validi i pagamenti effettuati per compensazione.

« vi è l'assoluta mancanza di documentazione commerciale (e-mail, fax ecc.) relativa alle operazioni oggetto di fatturazione che, nella normale prassi commerciale, sono indispensabili per definire la reale portata degli accadimenti gestionali e della loro conseguente rappresentazione in contabilità »

Vika S.r.l. e le società collegate fanno parte dello stesso gruppo, operano nella stessa sede operativa e per le prestazioni di servizi non è richiesta alcuna forma scritta. L'importante è che la prestazione sia stata realmente effettuata, fatturata e pagata e che le relative fatture siano state regolarmente annotate e dichiarate sia da chi presta il servizio sia da chi lo riceve. E questo è avvenuto. Sempre.

« non sono stati rinvenuti né esibiti, documenti atti a comprovare l'effettivo impiego dei soggetti cui è stata attribuita l'esecuzione delle prestazioni. Tale circostanza è stata avvalorata da un controllo di coerenza esterna, nei confronti di uno dei due collaboratori esterni alla società che risultava aver prestato la propria opera per conto della Vika S.r.l., nel corso del quale non sono emersi

¹⁶ www.holos.wgov.org/holosbank.com/sede.html

elementi tali da poter attribuire allo stesso le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione;»

A parte i collaboratori, il rappresentante legale di Vika S.r.l. (mio figlio Valerio) è certamente in grado di prestare tutti i servizi fatturati e nessuno mai ha dimostrato o cercato di dimostrare il contrario. È la stessa persona che, insieme ad altri collaboratori, ha predisposto centinaia di progetti per nuove imprese, ha progettato e brevettato beni nuovi, fra i quali un'auto a decollo verticale¹⁷.

«la società nei confronti della quale sono stati emessi i documenti fiscali in argomento ... risulta far parte del gruppo riconducibile alla famiglia dell'amministratore della società Marusi Guareschi Valerio.»

Né Vika S.r.l. né le collegate fanno parte (che vorrebbe sono di proprietà) della famiglia Marusi Guareschi, anche se i componenti di questa famiglia sono legali rappresentanti di diverse società del gruppo. A parte il fatto che, anche se fosse vero che il gruppo fosse riconducibile alla famiglia Marusi Guareschi, questo non dovrebbe implicare alcun pregiudizio, la realtà è diversa. Normalmente, soggetti italiani sono soci anonimi di società estere che detengono imprese italiane ed i rappresentanti legali delle società estere sono soggetti diversi dai loro soci. Nel caso specifico, è esattamente il contrario. Componenti della famiglia Marusi Guareschi hanno promosso la costituzione di società estere, delle quali hanno assunto la legale rappresentanza, le quali detengono imprese italiane ma i soci delle società estere sono soggetti diversi dai loro rappresentanti legali.

Una riprova che si tratta di motivi pretestuosi ed infondati è il fatto che gli uffici tributari di Parma e Reggio Emilia hanno emesso avvisi di accertamento soltanto per le operazioni segnalate dalla Guardia di Finanza di Parma, non contestando invece migliaia di altre fatture infragruppo, aventi per oggetto operazioni della stessa tipologia di quelle contestate dalla Guardia di Finanza di Parma, le quali, se fossero stati accertati i motivi da questa addotti, avrebbero dovuto essere tutte contestate.

Per questo, ho scritto che i risultati di questi ultimi accertamenti sono illuminanti. Finalmente, i verificatori degli uffici tributari sembravano aver capito che le nostre società non hanno mai evaso imposte ed hanno sempre operato legittimamente. Non se la sono sentita, invece, per spirito di corpo, di non condividere le contestazioni della Guardia di Finanza di Parma. Infatti, gli atti di accertamento riportano parola per parola (una sorta di *copia ed incolla*) le identiche motivazioni dei verbali redatti dalla Guardia di Finanza di Parma nei confronti di Vika S.r.l., senza alcuna ulteriore verifica.

In seguito alla verifica nei confronti di Vika S.r.l. si è riaperta la verifica anche nei confronti di Anthesis S.p.A., e di Texma S.p.A. alle quale sono contestate operazioni della stessa identica tipologia di quelle già ritenute regolari dalle

¹⁷ www.holos.wgov.org/airx.it

sentenze sopra richiamate. A causa delle nuove contestazioni, Anthesis S.p.A. è stata posta in liquidazione anticipata.

Inoltre, su segnalazione della Guardia di Finanza di Parma, sono state contestate tutte le operazioni compiute da Vika S.r.l. con clienti. Nel corso della verifica di Vika S.r.l., sono stati fatti controlli incrociati con clienti e fornitori. Le fatture emesse da Vika S.r.l. sono state tutte dichiarate, i pagamenti delle fatture sono avvenuti tramite banca ed i beni ed i servizi oggetto delle fatture emesse da Vika S.r.l. sono stati rinvenuti presso i clienti. Ciò nonostante, le operazioni sono state contestate. Ad oltranza. E, dopo aver notificato gli atti di accertamento, gli uffici che li hanno emessi invitano i contribuenti (i nostri clienti) a *transare* e pagare una parte dei presunti debiti fiscali.

Ma non è finita. Ho scritto prima che i verificatori degli uffici tributari di Parma e di Reggio Emilia sembravano aver capito che le nostre società non hanno mai evaso imposte. Non era così. In occasione dell'inizio delle verifiche disposte nel 2008 dalla Direzione Regionale delle Entrate, ho consegnato ai verificatori, senza riserve, un DVD con la copia di tutta la contabilità di tutte le società dalla loro costituzione in poi. Ho consegnato il DVD per consentire ai verificatori, ed anzi invitandoli a farla, una verifica complessiva di tutte le operazioni intercese fra le società e fra le società ed i terzi. Da tale verifica risulterebbe non solo l'assoluta coincidenza fra operazioni attive e passive, perché ogni fattura è sempre stata dichiarata tanto dall'emittente quanto dalla destinataria e, quindi la loro neutralità fiscale, ma anche che, senza le fatture infragruppo, le società, nel complesso, avrebbero dovuto dichiarare perdite. Infatti, diverse fatture infragruppo hanno per oggetto servizi pluriennali per i quali le società che hanno emesso la fatture hanno dichiarato ricavi annuali mentre le società che le hanno ricevute hanno imputato i relativi costi in più esercizi.

Ed invece, di quel DVD è stato fatto un uso diverso. Proprio in questi giorni, ho appreso di una lettera inviata il 10/9/2010 dall'Ufficio Antifrode della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, firmata dal Capo Ufficio dottor Gabriele Cosentini, alle Direzioni Provinciali di Brescia, Firenze, Foggia, Lecce, Mantova, Massa Carrara, Milano I, Milano II, Modena, Monza, Napoli I, Padova, Parma, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Torino II, Trento, Treviso, Verona, all'Ufficio locale di Vicenza I, agli Uffici Grandi Contribuenti delle Direzioni Regionali dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Lombardia, della Toscana e, per conoscenza, all'Ufficio Centrale Antifrode della Direzione Centrale Accertamento, della Direzione Regionale del Lazio, della Lombardia e della Toscana.

La lettera (prot. 45081) ha per oggetto «*segnalazione nei confronti di soggetti utilizzatori delle fatture emesse dal gruppo Maguro, riconducibile al sig. Rodolfo Marusi Guareschi. Annualità dal 2001 al 2007*».

Nella lettera si legge letteralmente quanto segue.

«*La presente segnalazione, riguardante un importante numero di soggetti (all. Excell n. 1), è conseguente all'attività di controllo eseguita nei confronti delle*

società facenti parte del gruppo Maguro, riconducibile al sig. Rodolfo Marusi Guareschi ed ai suoi familiari, i quali hanno nel tempo messo in atto un sofisticato meccanismo finalizzato, tra l'altro, a consentire a società del gruppo di richiedere ingenti rimborsi di imposta ed ad aziende terze di dedurre costi inesistenti, con conseguente indebita detrazione dell'IVA relativa, e restituzione ai soci di parte delle somme percepite.

Tutte le società del gruppo appaiono prive di reale consistenza in quanto nella quasi totalità dei casi mancano gli elementi essenziali atti a qualificare un'impresa operativa. Nei confronti di numerose società sono già stati effettuati controlli e verifiche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, con cospicui recuperi di imposte.

In sede di indagini fiscali eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Parma veniva acquisito un DVD nel quale risultavano archiviate le contabilità degli oltre 500 soggetti facenti parte del gruppo Maguro, per i periodi di imposta fino al 2007 e parte del 2008.

I funzionari hanno, pertanto, provveduto ad elaborare il documento informatico mediante il programma Microsoft Access, individuando una serie di fatture emesse dalle società del gruppo nei confronti di soggetti estranei al medesimo (all. n. 2).

Tali fatture sono oggetto di segnalazione con la presente nota, in quanto presumibilmente emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.

All'uopo si premette che:

- alcune delle posizioni segnalate potrebbero essere già state oggetto di segnalazioni qualificate, di pregresse attività istruttorie e/o di atti impositivi già notificati dai competenti uffici (ma la segnalazione viene comunque inoltrata, non essendo possibile verificare in maniera puntuale le singole posizioni, tenuto conto del numero delle segnalazioni);*
- non risulta essere stato, in alcuni casi, eseguito ad oggi alcun controllo e/o emesso alcun atto impositivo nei confronti della società emittente;*
- è necessario verificare (tramite accesso e/o questionario) la effettiva contabilizzazione delle fatture segnalate, in quanto i dati acquisiti sono relativi a documentazione extracontabile;*
- per quel che concerne le fatture emesse nei confronti delle società di leasing, è necessario individuare altresì il soggetto utilizzatore dei beni ceduti, al fine di procedere al conseguenti recuperi fiscali anche nei confronti di quest'ultimo.*

Le segnalazioni oggetto della presente nota riguardano annualità dal 2001 al 2007: si tratta di annualità per le quali non si è ancora decaduti dal potere di accertamento, in considerazione del raddoppio dei termini stabilito dagli artt. 43, comma 2 bis DPR n. 600/73 e 57, comma 2 bis DPR n. 633/72 in presenza di

fattispecie penalmente rilevanti ex decreto legislativo n. 74/2000 (trattandosi presumibilmente di fatture per operazioni inesistenti).

In allegato si trasmettono, infine, copia dei processi verbali di constatazione redatti nei confronti di alcune società del gruppo Maguro (anche se nella quasi totalità dei casi nulla si dice sulle operazioni segnalate, essendosi i controlli concentrati unicamente sulle operazioni infragruppo). Seguirà la trasmissione di ulteriori processi verbali nei confronti di altre società verificate, già richiesti alle DP competenti.»

La lettera sembra una bravata ma potrebbe provocare, anzi, sta provocando effetti serissimi, sotto l'aspetto sia fiscale sia penale perché, come già in precedenza, si apriranno centinaia di nuovi contenziosi fiscali e procedimenti penale per poi risolversi in annullamenti degli atti di accertamento ed archiviazioni.

Innanzitutto, perché dando per assodato che sia stato «*messo in atto un sofisticato meccanismo finalizzato, tra l'altro, a consentire a società del gruppo di richiedere ingenti rimborsi di imposta ed ad aziende terze di dedurre costi inesistenti, con conseguente indebita detrazione dell'IVA relativa, e restituzione ai soci di parte delle somme percepite*», gli uffici che hanno ricevuto la lettera stanno emettendo, a prescindere da ogni realtà effettiva, e cioè senza verificare se i beni ed i servizi oggetto delle fatture siano stati effettivamente ceduti e prestati.

Del resto, la Guardia di Finanza di Parma ha contestato tutte le fatture emesse da Vika S.r.l. a terzi, considerandole per operazioni inesistenti, nonostante che i beni e servizi oggetto delle fatture siano stati tutti rinvenuti presso i clienti.

Per effetto di questa lettera, è ancora peggio, perché in base alla sua premessa, gli uffici contestano a priori, senza nemmeno verificare l'esistenza dei beni e servizi fatturati.

In secondo luogo, perché denunciando «*un sofisticato meccanismo*» si ingenera l'idea di qualcosa di occulto e quindi di fraudolento, mentre in realtà tutte le operazioni sono state compiute in assoluta trasparenza e, per quanto riguarda i proventi (cioè il riconoscimento della maggior parte degli utili commerciali derivanti dalle cessioni di beni e dalla prestazione di servizi) alle imprese clienti e/o ai loro soci, come ho già scritto e come confermato da sentenze, applicando letteralmente le norme di legge vigenti.

In terzo luogo perché affermare che «*Tutte le società del gruppo appaiono prive di reale consistenza in quanto nella quasi totalità dei casi mancano gli elementi essenziali atti a qualificare un'impresa operativa*» significa indicare le società come mere *cartiere* mentre in realtà le società dispongono di strutture e mezzi del tutto idonei a svolgere, come di fatto hanno svolto, le attività dichiarate.

In quarto luogo, perché per «*cospicui recuperi di imposte*» si possono intendere ingenti somme riscosse mentre in realtà si tratta semplicemente di accertamenti del tutto inventati, per oltre 27 miliardi di euro, dai quali l'Erario non ha riscosso

né mai riscuoterà alcuna somma, a parte alcune migliaia di euro derivanti dalla vendita di auto pignorate.

Infine, è evidente la malafede, poiché un DVD spontaneamente consegnato per consentire di verificare la totale assenza di evasione è stato utilizzato per creare dal nulla nuovo contenzioso. Un po' come si fa con la moneta a corso legale che, come tutti ormai sanno o dovrebbero sapere, si crea dal nulla e non ha alcun valore reale ma lo prende solo per legge. Una truffa legalizzata! E come la moneta non avrebbe alcun bisogno del corso legale se avesse valore reale, così, questo contenzioso non avrebbe alcun bisogno di essere inventato con assiomi e tautologie («*Tali fatture sono oggetto di segnalazione con la presente nota, in quanto presumibilmente emesse per operazioni oggettivamente inesistenti*») se fosse relativo ad evasione reale. Per accertarlo sarebbe stato sufficiente verificare l'inesistenza dei beni e dei servizi presso gli utilizzatori, astenendosi poi dal contestare in caso di esistenza. Ma così facendo non si sarebbe potuto contestare, quindi si è adottato il metodo opposto, cioè intanto si contesta l'inesistenza e poi sarà il contribuente a dimostrare il contrario. Questa non è una truffa ma eccesso di potere e colpa grave per provocare un danno ingiusto.

Non per caso alla lettera sono stati allegati i verbali di constatazione, sui quali sono riportate notizie false: era l'unico modo per indurre i destinatari della lettera ad accertare, senza farsi troppe domande e prendendo per valide le motivazioni riportate su quei verbali.

La Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna ben conosce la reale situazione per averla io stesso più volte informata sia per iscritto sia verbalmente. Ho invitato i suoi funzionari a visitare la sede operativa ed a verificare i mezzi a disposizione. Ma, inutilmente. Evidentemente, serve far finta di niente. Forse per una sorta di ritorsione nei nostri confronti, da quando, nel 1999, da registrazioni delle loro conversazioni con i verificatori era risultato che sapevano benissimo che non avevamo violato alcuna norma ed avevano architettato insieme il modo per contestare ad oltranza.

«*Se morisse ...*» Con queste parole si è espressa, nel marzo 2009, una funzionaria della Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna riferendosi a me. Disse esattamente: «*Non ci interessa il contenzioso fiscale perché non ci sono violazioni e sappiamo che non prenderemo nulla. Non siamo nemmeno riusciti a farlo condannare con il penale. A noi interessa fermarlo. Se morisse ...*».

In ogni caso, anche quest'ultima lettera rappresenta il *modus operandi* adottato nei nostri confronti.

Quali sono stati e quali sono gli effetti di tutta questa annosa vicenda?

Quelli diretti, in ordine cronologico, sono:

- il costo sostenuto per i ricorsi proposti contro gli accertamenti del 1990, del 1999, del 2002 e del 2004, stimati da un nostro consulente in almeno 10 milioni di euro;

- il costo per impedire la sottrazione della sede a Carisma S.p.A. ed oggi alla sua cessionaria nonché la sua continua piena indisponibilità dal 1991;
- il mancato rimborso a Carisma S.p.A. di un credito di un milione di euro riconosciuto con sentenza dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia;
- il mancato rimborso del credito finale di imposta sul valore aggiunto di I.P.I. S.p.A. per un importo di circa 500 mila euro;
- il mancato rimborso del credito di imposta sul valore aggiunto per ciascuna delle 456 società che hanno presentato i progetti sulla legge n. 488 del 1992 per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro;
- il mancato rimborso del credito di imposta sul valore aggiunto di Texma S.p.A. per un importo di circa un milione di euro;
- il pignoramento di auto aziendali e di conti correnti bancari;
- il pignoramento di un fabbricato adiacente la sede appartenuta a Carisma S.p.A. ed intestato alla società Varga S.r.l.;
- il fallimento delle 34 società che non hanno potuto completare i pagamenti a Banca Italease S.p.A..

Inoltre, hanno provocato effetti negativi di carattere commerciale (minando tutti i rapporti con clienti e potenziali clienti) e finanziario (i rapporti con le banche) e gli stessi fallimenti di Vast S.p.A. e di Carisma S.p.A., poiché i presunti creditori hanno ottenuto provvedimenti giudiziari esecutivi soprattutto a causa del radicato pregiudizio nei confronti delle società fallite e dei loro esponenti.

Infine, tutte le società coinvolte ed i loro esponenti sono stati inseriti nel sistema informativo tributario con evidente pregiudizio per qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Soprattutto, questo accanimento ha provocato una grandissima perdita di tempo, impegnando gli esponenti delle società in una costante difesa che ha impedito loro di svolgere attività più produttive e di interesse generale.

L'inserimento nel sistema informativo tributario ha provocato pregiudizio e costituito precedenti con effetti sia fiscali sia penali anche in relazione a tre società con sede legale in Roma, I.C.M. S.r.l., Fanner S.r.l. ed I.P.I. S.p.A.

Il procedimento nei confronti di I.C.M. S.r.l. trae origine dalla verifica fiscale compiuta nel 2009 – su segnalazione della Guardia di Finanza di Parma in seguito alla verifica nei confronti di Vika S.r.l. – dalla Guardia di Finanza di Verona nei confronti di Anthesis S.p.A., società controllante di I.C.M. S.r.l. Ad Anthesis S.p.A. sono state contestate le dichiarazioni IVA di gruppo del 2001 e del 2002, con segnalazione alla Guardia di Finanza di Roma che ha iniziato una verifica fiscale nei confronti di I.C.M. S.r.l. per gli anni 2001 e 2002. La Guardia di Finanza di Roma ha richiesto ad I.C.M. S.r.l. i documenti ed i libri contabili relativi agli anni 2001 e 2002 ed io ho risposto di non poter esibire parte della documentazione richiesta perché introvabile.

Attraverso i controlli, è stato accertato – ed il sottoscritto ha confermato questo fatto - che I.C.M. S.r.l. avesse ricevuto unicamente una fattura nel 2001 ed una nel 2002. Il procedimento di accertamento fiscale nei confronti di I.C.M. S.r.l. è iniziato oltre il termine ordinario previsto dalla legge. Secondo una nota ABI del luglio 2010, condivisa da tutta la dottrina (non esistono ancora precedenti giurisprudenziali), infatti, il termine per dare inizio ad un procedimento di accertamento fiscale nei confronti di I.C.M. S.r.l. per gli anni 2001 e 2002 è decaduto in data 31/12/2007. Pertanto, dopo la suddetta data, I.C.M. S.r.l. non era più obbligata a tenere documenti contabili relativi agli anni 2001 e 2002 ai fini di accertamenti fiscali e la Guardia di Finanza non aveva più titolo per iniziare accertamenti fiscali e contestare ipotesi di reato. Invece, è stata depositata una notizia di reato dalla quale ha tratto origine un procedimento penale (n. 20990/10 R.G.N.R e n. 23283/10 G.I.P.) per il quale è fissata udienza avanti al G.I.P. il 12/1/2011.

Fanner S.r.l. è stata costituita il 3/9/1999 con sede legale in Roma, via del Corso n. 32, presso un ufficio preso in affitto da Maguro S.p.A. nel quale, come già detto, avevano sede altre società, fra cui I.P.I. S.p.A.. La società non ha mai svolto alcuna attività, perciò non ha mai emesso né ricevuto alcuna fattura. Dal mese di marzo 2006, gli uffici di Roma sono stati abbandonati da tutte le società ma, per una serie di impedimenti, non è stata trasferita la sede legale di Fanner S.r.l.. La contabilità è stata tenuta da Dhana S.p.A., con sede in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Marconi n. 10, che tiene la contabilità di oltre 500 società, avvalendosi anche di numerosi *stagisti* inviati da scuole della zona.

Forse a causa di refusi del programma di contabilità (dell’IPSOA) o da sviste degli operatori, per gli anni 2003 e 2005, Fanner S.r.l. ha erroneamente dichiarato IVA a credito per importi elevati, peraltro mai richiesti a rimborso né mai riportati a credito nelle dichiarazioni successive. Mi sono accorto dell’errore in seguito ad una richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate pervenuta per fax il 31/10/2007 ed ho fatto presentare le allegate dichiarazioni integrative con le quali tutti gli errori sono stati corretti.

In ogni caso, a parte le dichiarazioni integrative, poiché i crediti finali IVA erroneamente indicati nelle dichiarazioni annuali per gli anni 2003 e 2005 non sono stati inclusi come crediti iniziali nelle dichiarazioni annuali degli anni successivi (2004 e 2006) a quelli (2003 e 2005) per i quali le eccedenze sono state erroneamente indicate, tali errori non hanno comportato alcun effetto concreto. E ciò, a prescindere dalla verifica dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, come dimostrato con le ricevute di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate:

- la dichiarazione annuale IVA per il 2003 è stata trasmessa il 2/11/2004 alle ore 22:04 con indicazione di un credito finale di euro 449.505.402 da portare in detrazione nell’anno successivo;

- la dichiarazione annuale IVA per il 2004 è stata trasmessa il 30/10/2005 alle ore 12:19 con indicazione di un credito iniziale di euro 207 (e non di 449.505.402) ed un credito finale di euro 207 da portare in detrazione nell'anno successivo;
- la dichiarazione annuale IVA per il 2005 è stata trasmessa il 27/10/2006 alle ore 18:34 con indicazione di un credito iniziale di euro 207 ed un credito finale di euro 31.000.000.247 da portare in detrazione nell'anno successivo;
- la dichiarazione annuale IVA per il 2006 è stata trasmessa l'1/10/2007 alle ore 19:57 con indicazione di un credito iniziale di euro 247 (e non di 31.000.000.247) ed un credito finale di euro 0 (zero).

Quest'ultima dichiarazione annuale è stata trasmessa 24 giorni prima che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate disponesse la verifica fiscale con ordine di servizio del 25/10/2007.

Ho fatto presente che il secondo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che *«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.»* e che nel caso specifico, poiché gli importi erroneamente dichiarati in eccedenza negli anni 2003 e 2005 non sono stati chiesti a rimborso né sono stati riportati a credito negli anni successivi, i crediti sono stati (erroneamente) dichiarati ma mai utilizzati, nemmeno per errore.

Nonostante siano stati precisati i motivi dei suddetti errori e che gli stessi non abbiano avuto alcun effetto concreto, l'Agenzia delle Entrate di Roma ha addebitato alla società sanzioni per l'importo di euro 648.630.463,21. Solo per effetto delle predette sanzioni, Fanner S.r.l. è stata dichiarata fallita in data 22/9/2010. In sostanza, ad una società che non ha mai iniziato l'attività e non ha mai avuto né debiti né crediti, a causa di un errore del tutto privo di effetti reali, sono state addebitate sanzioni per centinaia di milioni di euro, inventando così un debito fiscale inesistente per il quale è stato dichiarato il fallimento.

Ho appreso del procedimento penale in seguito alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale mi veniva contestata la violazione di cui all'art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000. Con apposita memoria, ho fatto presente al P.M. che non potevano ricorrere le condizioni di all'art. 10-ter del D.l.vo n. 74/2000. Dal decreto di citazione a giudizio ho poi appreso che la violazione sarebbe relativa all'art. 4 del D.Lgs n. 2000/74. Ho fatto presente che non ricorrono le condizioni nemmeno previste da questa norma, poiché, nel caso in esame, il fine di evadere le imposte è totalmente escluso in quanto i crediti IVA erroneamente dichiarati per gli anni 2003 e 2005 non sono mai stati richiesti a rimborso né mai sono stati riportati come crediti iniziali nelle successive dichiarazioni per gli anni 2004 e 2006. Perciò, non è stata evasa né si voleva

evadere alcuna imposta e non sono stati mai sottratti né si volevano sottrarre attivi all'imposizione. Quindi, non dovrebbe esistere il reato previsto dall'art. 4 del D.Lgs n. 74 del 2000. Ciò nonostante, si è radicato un procedimento penale (n. 4657/08 R.G.N.R.) per il quale sono citato a giudizio. La prima udienza è stata rinviata per assenza del Giudice e la seconda è fissata per il 9/3/2011.

Nei confronti di I.P.I. S.p.A., la Guardia di Finanza di Parma (nonostante la sua incompetenza perché la società ha presentato le dichiarazioni fiscali a Roma) ha compiuto una verifica fiscale contestando oltre 800 milioni di euro di imposte. L'Agenzia delle Entrate di Roma ha emesso gli atti di accertamento e rettifica per il suddetto importo e l'esattore ha presentato istanza di fallimento per il quale è fissata l'udienza del 3/2/2001 avanti il Tribunale di Roma.

Perdere omnia serviunt. Quoquo. Altri fatti, sempre relativi alle vicende fiscali e giudiziarie che coinvolgono anche forze dell'ordine, autorità e magistrati, potrebbero essere citati ma, anche se sono tutti dimostrabili, si perdono nel tempo e in fondo si possono giustificare con i pregiudizi e forse anche il fastidio o l'invidia che le mie iniziative, certamente non tipiche, possono aver ingenerato. La loro sola colpa è quella di non aver voluto capire. Non così, a mio parere, per i fatti esposti nel presente atto. Possono essere tutti documentati. Non ho allegato tutto quanto sarebbe opportuno e forse necessario conoscere soltanto per non appesantire ulteriormente la lettura.

L'art. 368 del codice penale stabilisce che «*Chiunque, con denuncia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336, 340], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.*»

Gli impiegati degli uffici tributari ed i militari della Guardia di Finanza che hanno effettuato le verifiche nei confronti delle società sopra indicate ed hanno mosso le contestazioni sopra riportate hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. incolpando me, altri esponenti delle stesse società di reati fiscali pur sapendoci innocenti. Inoltre, per rendere fondate le loro denunce, hanno rappresentato situazioni affatto difformi dalla realtà, omettendo di dichiarare fatti che avrebbero contraddetto i contenuti delle denunce.

Essi, infatti, hanno sempre omesso di dichiarare sia l'assoluta assenza di evasione fiscale, sia l'esistenza di strutture e mezzi idonei a compiere le operazioni oggetto delle fatture contestate, limitandosi ad eccepire che le società non hanno mai avuto lavoratori dipendenti. Si sono permessi di contestare il valore delle operazioni pur non avendo alcuna preparazione tecnica per farlo e di incolparli di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pur avendo constatato la coincidenza degli importi dei corrispettivi e dell'imposta sul valore aggiunto indicati nelle fatture contestate rispetto ai relativi pagamenti.

Pertanto, a mio parere, essi hanno commesso il reato di calunnia. Non conosco gli esatti motivi per i quali è stato commesso il reato. Tuttavia, con riguardo all'elemento soggettivo del reato di calunnia, la giurisprudenza sostiene che la certezza dell'innocenza dell'incolpato costituisce l'essenza del dolo (Cass., Sez. V, 21.5.1992) e che affinché sia integrato tale elemento soggettivo nessun rilievo assumono i motivi a delinquere i quali, peraltro, possono acquistare valore sintomatico ai fini della valutazione della prova dell'elemento soggettivo di tale reato (Cass., Sez. VI, 20.11.1991).

Per i suddetti motivi, denuncio tutti gli impiegati degli uffici tributari ed i militari della Guardia di Finanza che hanno inoltrato o fatto inoltrare denuncia nei miei confronti per reati fiscali ed i cui nominativi sono indicati sulle notizie di reato, restando comunque a disposizione per precisarli nonché per qualsiasi ulteriore informazione e/o prova che fosse ritenuta necessaria.

Allego:

- fotocopia del passaporto di Rodolfo Marusi Guareschi;
- tabella dei fatturati extragruppo delle società dal 1990 al 2008;
- sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 13/3/1998;
- ordinanza del Tribunale del Riesame di Verona del 26/4/2000;
- sentenza di cassazione su ricorso contro la suddetta ordinanza;
- sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Emilia;
- sentenza della Commissione Tributaria relativa ad I.P.I. S.p.A.;
- ordinanza del GIP di Palmi;
- perizia sulla sede operativa.

Con osservanza.

Sant'Ilario d'Enza, 6 gennaio 2011.

Rodolfo Marusi Guareschi

FATTURATO EXTRAGRUPPO IN MIGLIAIA DI EURO

Società	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999
Carisma S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	1.735	7.195
Fiae S.r.l.	-	-	-	22	22	122	25	25	26	33
Apecs S.r.l.	-	-	-	-	-	2.863	2.368	1.689	3.855	507
Carisma Marketing S.r.l.	-	-	-	1.420	2.453	1.351	1.706	258	830	8.589
I.H.S. S.r.l.	-	-	-	1.263	4.514	4.781	996	1.258	585	7.290
Unicom S.r.l.	5.607	6.390	5.949	6.813	2.037	2.471	416	275	-	-
C.P.P.S. S.C.p.A.	-	-	-	-	-	768	225	3.041	30	1.544
Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279
Pima S.r.l.	-	-	-	-	34	1.227	2.249	1.805	1.959	1.181
Professional S.r.l.	-	-	-	-	-	-	145	46	128	723
Carisma Engineering S.r.l.	-	-	-	-	-	11	28	489	189	57
Carisma Informatica S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Carisma Veicoli S.r.l.	-	-	-	-	-	-	73	198	-	-
I.C.S. System S.r.l.	-	-	-	-	-	-	44	-	155	310
Totali	5.607	6.390	5.949	9.518	9.059	13.594	8.275	9.084	9.491	27.760

Società	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	Totali
Carisma S.p.A.	-	24	4	3	-	1.127	-	-	-	10.088
Fiae S.r.l.	13	283	13	13	7	14	1.500	-	-	2.117
Apecs S.r.l.	560	0	155	-	1.056	-	-	-	-	13.052
Carisma Marketing S.r.l.	390	146	214	81	28	-	-	-	-	17.466
I.H.S. S.r.l.	380	136	7	-	-	-	1.255	-	-	22.466
Unicom S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.958
C.P.P.S. S.C.p.A.	25	17	2	-	96	9	21	-	93	5.870
Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l.	-	-	-	-	-	-	60	-	-	339
Fidit S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59
Pima S.r.l.	179	1.420	192	62	63	89	-	-	185	10.645
Professional S.r.l.	1.314	249	26	-	-	-	1.800	-	382	4.813
Carisma Engineering S.r.l.	149	353	333	360	160	-	-	-	337	2.465
Carisma Informatica S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Carisma Veicoli S.r.l.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	279
I.C.S. System S.r.l.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	558
Dhana S.p.A.	-	234	184	535	100	81	622	415	1.046	3.216
Euroengineering S.r.l.	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
Evek S.r.l.	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450
Mondial Clearing S.r.l.	-	-	-	-	-	525	-	-	390	915
Projeos S.r.l.	56	127	-	-	-	-	-	-	-	182
Vast S.p.A.	13.275	6.487	1.473	309	-	-	-	-	-	21.545
Vika S.r.l.	-	762	474	1.593	2.320	1.711	5.108	4.174	3	16.145
Eurofittings S.r.l.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	129
Totali	16.469	10.238	3.585	2.955	3.830	3.576	10.366	4.589	2.495	162.829

FATTO E DIRITTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza impugnata dall'imputato il tribunale di Modena ha ritenuto sussistente e commesso da Rodolfo Guareschi il reato continuato di emissione e di utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali inesistenti.

Osserva il primo giudice che le società fra le quali sarebbero avvenuti gli scambi delle fatture facevano in realtà tutte capo all'imputato, che la guardia di finanza non aveva rinvenuto supporti contabili idonei a dimostrare la concretezza dei rapporti economici ai quali i documenti si sarebbero riferiti e del pari non erano stati rinvenuti riscontri contabili e documentali sulle modalità di pagamento; infine - osservava il giudice - nelle società mancava personale qualificato capace di eseguire le prestazioni indicate nelle fatture.

Tutti questi argomenti vengono considerati indizi della colpevolezza del Guareschi che per di più, come il primo giudice osserva, comparso alla prima udienza ha poi "disertato" il dibattimento.

Il Guareschi, condannato con la sentenza 7 febbraio 1994 alla pena di un anno di reclusione e lire 8.000.000 di multa come colpevole del reato di cui agli artt. 4, 1 comma n.5, ed 8 cpv. della legge 7 agosto 1982 n. 516, propone appello anche attraverso il difensore preliminarmente rilevando la "nullità della sentenza per omessa notifica alle parti interessate del decreto che fissava la udienza dibattimentale celebratasi in data 7 febbraio 1994" e chiedendo di rinviare gli atti al Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 604 c.p.p. (osservando che "i processi riuniti erano stati sospesi al fine di consentire all'imputato di addivenire alla formalizzazione del c.d. condono fiscale; si perveniva, quindi, alla fissazione di successiva udienza di discussione, della quale nessuna notizia veniva fornita né all'imputato, né al suo difensore").

Nel merito, peraltro, osserva la difesa, si doveva "giungere ad acclarare la infondatezza dei fatti delittuosi contestati all'imputato esaminando i processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, fatti propri

dal Tribunale, i cui contenuti sono frutto di presunzioni, errori e negative interpretazioni dell'organo indagante. La Guardia di Finanza ha ritenuto che le società delle quali Guareschi è amministratore, Carisma Informatica s.r.l. e Carisma Engineering s.r.l., ebbero ad annotare ed emettere fatture inerenti operazioni commerciali inesistenti, basando tale assunto su elementi vaghi e presuntivi che, se anche possono avere un qualche valore indiziario in ambito tributario, non hanno valenza alcuna in campo penale, ove è l'accusa che deve fornire la prova del proprio assunto. Prova che, nella fattispecie, è mancata, osserva la difesa, avendo il Pubblico Ministero prima ed il Tribunale poi fatto riferimento, in maniera semplicistica, al contenuto dei verbali della Guardia di Finanza il cui modo di indagare trarre conclusioni è ben diverso da quello sul quale deve basarsi il giudice". Concludeva, pertanto, con richiesta di assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In rito la denunciata nullità non sussiste

Vero è, infatti, che ripetute volte il processo di primo grado è stato rinviato. Tutte le volte, peraltro, il giorno della nuova udienza è stato deliberato dal tribunale con contemporanea sua pubblicazione attraverso la lettura dell'ordinanza di rinvio contenente l'indicazione del nuovo giorno.

Orbene poichè alla prima udienza di tale peraltro va sottolineato ininterrotta serie di rinvii (cosiddetti ad udienza fissa) erano presenti sia l'imputato che il suo difensore di fiducia essi erano entrambi da considerare processualmente presenti anche a tutte quelle successive ai fini della legale conoscenza della nuova data di trattazione di volta in volta pubblicata dal tribunale in chiusura della udienza sicché non avevano il diritto che nell'appello si assume violato di ricevere a domicilio alcuna comunicazione ulteriore di alcuno dei predetti rinvii.

L'appello è tuttavia fondato nel merito.

Nella sentenza del tribunale (salvo che nella epigrafe dove però si riporta, semplicemente, il testo delle imputazioni e che comunque non può essere considerata parte della motivazione) non viene affrontato il pur essenziale tema del dolo specifico, vale a dire la finalità e la idoneità delle condotte alla evasione fiscale.

Che un elemento essenziale del reato sia solo accennato genericamente nelle rubriche dei reati ma non sia poi neanche minimamente svolto nel corpo della motivazione, è, tuttavia, un dato di cui il giudice di appello è tenuto a dar conto nel senso che il vizio di motivazione nel giudizio di appello onera il secondo giudice, ove sussistano gli estremi naturalmente, a colmare la lacuna.

Com'è noto la finalità evasiva può anche essere insita nella struttura dell'azione che ne lasci trapelare l'elemento psicologico finalistico.

Ma è singolare che dall'addebito contestato concorrente di frode fiscale che sarebbe stato con le medesime condotte commesso il tribunale nella sentenza stessa abbia già assolto il Guareschi motivando con la affermazione che nessuna prova nemmeno la dichiarazione dei redditi era stata fornita al riguardo dal pubblico ministero.

La corte ha ricercato fra gli elementi ritenuti indizianti costituenti il materiale conoscitivo utilizzabile argomenti utilizzabili per motivare la sussistenza dell'elemento mancante.

Ma inutilmente.

Anzi, dovendo procedere alla comunque doverosa rivisitazione dell'elemento materiale del reato ritiene il collegio che non ve ne siano di sufficienti e che pertanto vada dichiarato che il fatto piuttosto che non costituire reato non sussiste.

Le vendite e le fatturazioni fra società appartenenti allo stesso gruppo non possono per ciò solo considerarsi presuntivamente sospette poiché all'interno di un gruppo di società è normale e plausibile la suddivisione delle attività e delle competenze anche relative prestazioni che cir-

colino solo all'interno del gruppo come semilavorati o sottoprestazioni all'interno di un più complesso servizio da prestare poi ed infine all'esterno.

L'incremento di valore presupposto del sistema della vigente imposizione sul valore aggiunto ben può consistere in una frazione del più ampio processo produttivo di un bene o di prestazione di un servizio

Le prestazioni alle quali le fatture in discorso fanno riferimento sono per così dire miste nel senso che dovrebbero essere consistite in fornitura di software professionale che, com'è noto, è opera dell'ingegno incorporata in supporti di vario tipo, da quello cartaceo quello magnetico a quello magnetico ottico e così via. Il prodotto finito per così dire può anche consistere in un breve scritto da trasportare poi con un'opera del tutto meccanica che il cliente può compiere anche da solo come può anche fare parte di corposi supporti come un numero di dischi magnetici notevole nei quali il valore aggiunto in una delle tante possibili fasi intermedie della produzione può consistere in un nuovo sistema magari rivoluzionario la cui concretezza o appariscenza ben può annidarsi dentro molti precedenti prodotti altrui.

Si è pertanto in presenza di un contratto che è ben possibile sia stato concluso effettivamente e non di una operazione fantasma

Di conseguenza non si può ritenere fiscalmente "inesistente" l'operazione e non tenere in considerazione che è stata emessa la fattura ed i beni consegnati.

Fornitori operanti basarono la loro rilevazione su presunte irregolarità formali e sulla mancanza di personale qualificato per effettuare la prestazione.

Certamente non possono però essere assunti come mezzi di prova delle mere supposizioni.

Nella società che non siano di gruppo, i rapporti fra socio e società costituiscono un evento eccezionale. Nei gruppi, per contro, i rapporti di

tale genere fra il socio (di controllo) e le società (controllate) sono vicenda ordinaria.

Il gruppo di società comporta, infatti, che si presentino rapporti contrattuali tra soggetti giuridici distinti quelli che altro non sono, nella sostanza, che spostamenti di risorse fra i diversi settori di una medesima unità economica.

La "direzione unitaria" (imprenditore, holding, corporate), che caratterizza la struttura di gruppo, oltre ad una attività di controllo, svolge attività di coordinamento e di riallocazione delle risorse, così realizzando quella flessibilità strutturale ed operativa che è propria di una tale struttura.

Va, pertanto, pronunziata assoluzione del Guareschi anche dalle residue imputazioni perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 codice di procedura penale

In riforma dell'impugnata sentenza assolve Guareschi Rodolfo anche dalle residue imputazioni perché il fatto non sussiste.

Bologna, 13 febbraio 1998

IL PRESIDENTE EST.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARI

Mariella Mascetti

FATTA COMUNICAZIONE AI SENSI:
DELL' ART. 15 disp. dett. C.P.P.

In data

L'ASSISTENTE GIUDIZIARI

Mariella Mascetti

5

La presente sentenza è passata in giudicato il 22.5.98

Bologna

27 MAG 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Dr. A. LIZZARINI

n.27/2000 RIMC

T R I B U N A L E D I V E R O N A

- Sezione Penale -

Il Tribunale di Verona, sezione penale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) dr. D. Bertezolo Presidente rel.
- 2) dr. M. Zenatelli Giudice
- 3) dr. A. Garzotti G.O.T.

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

nel proc. di cui in epigrafe avente ad oggetto la richiesta di riesame del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Trib. di Verona in data 4.4.2000 nel proc. n. 4022/00 R.G. notizie di reato a carico di Marusi Guareschi Rodolfo.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Va premesso che il P.M. ha ipotizzato, nel decreto oggetto di impugnazione, l'ipotesi accusatoria di cui all'art. 4 l.n. 516/1982; la fattispecie ipotizzata va ora ricondotta parte sotto la disciplina dell'art. 2 D.Lvo 74/2000, con consumazione per altro coincidente con il termine per la presentazione della dichiarazione, e parte nell'ambito dell'art. 8 D.Lvo cit. con riferimento all'emissione delle fatture.

Dalla lettura combinata del decreto di sequestro e della notizia di reato in data 3.4.2000 della G.d.F. si rileva che la fattispecie concreta idonea ad integrare le suddette ipotesi di reato consisterebbe in un caso di c.d. "sovraffatturazione", da intendersi, secondo la prospettazione accusatoria, come indicazione per i beni strumentali oggetto delle fatture di prezzi di gran lunga sopravvalutati rispetto al loro effettivo valore di mercato (cfr. ad esempio pag. 21 notizia di reato). Ciò determinerebbe un indubbio vantaggio fiscale in relazione



alla possibilità di indicare nel passivo di alcune società del gruppo Carisma canoni di leasing più elevati di quelli in teoria dovuti (e quindi maggiori costi da detrarre dall'imponibile ai fini fiscali).

A tale proposito va osservato che l'art. 1 letta a) del D.Lvo 74/2000, in ciò non innovando *in parte qua* la normativa precedente, ha stabilito, tra l'altro, che " per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture..... che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale" .

Ciò premesso, si osserva che in detta ipotesi criminosa non rientra la situazione di fatto posta fondamento del sequestro, come sopra precisata. Infatti, il raffronto stabilito nella norma suddetta va fatto fra corrispettivi o IVA indicati e quelli in realtà pagati e non tra corrispettivi ed IVA indicati e quelli teoricamente corretti secondo l'ipotetico valore di mercato.

Non risultando, se non in via di mera ipotesi, l'assenza in tutto in parte della prestazione indicata nelle fatture né essendo concretamente ravvisabile, allo stato, alcuna altra ipotesi riconducibile all'ambito penale, il sequestro va revocato potendosi affermare *per obiter dictum* che in realtà la misura cautelare reale è stata impropriamente utilizzata quale mezzo per realizzare una verifica fiscale allo scopo di accertare l'esistenza di eventuali reati (e ciò tenuto conto anche del fatto che gli inquirenti erano già in possesso di parte della documentazione relativa ai rapporti tra l'Anthesis s.p.a. e le società del gruppo Carisma).

P.Q.M.


visto l'art. 324 c.p.p.

revoca il sequestro di cui in premessa e manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.



Verona, 26.4.2000

Il Presidente est.



TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria oggi
26 APR. 2000
IL COLLEGE DI CANCELLERIA
(Dott. Luisa Cristaldi)

MARUSI

Udienza in Camera di Consiglio
in data 19 Settembre 2000

Sentenza N. 2853

Reg. Gen. N. 18635/2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

Dott. UMBERTO	PAPADIA	Presidente
Dott. ALDO	RIZZO	Componente
Dott. ALDO	GRASSI	Componente
Dott. ALFREDO MARIA	LOMBARDI	Componente
Dott. FRANCESCO	NOVARESE	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Verona;

avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in data 26/IV/2000, nel procedimento penale a carico di:

MARUSI GUARESCHI RODOLFO, nato a Salsomaggiore Terme il 20 Gennaio 1950;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. A. Albano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;

Udito l'Avv. Aniello Schettino, difensore dell'indagato;



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MARUSI GUARESCHI

per diritti € 0,14

il 11-05-02

IL CANCELLIERE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Osserva

Nel corso delle investigazioni preliminari svolte a carico di Renzo Sartori, Sergio Bertola, Carla Melchiorri, Bruna Vigezzi e Rodolfo Marusi Guareschi, indagati -il primo quale presidente del consiglio d'amministrazione della "Anthesis S.p.a." corrente in Verona, il secondo, la terza e la quarta quali co-amministratori della stessa società ed il Marusi Guareschi quale rappresentante legale del c.d. "Gruppo Carisma" avente sede in Sant'Ilario d'Enza- in ordine ai reati di cui agli artt. 2 ed 8 D. L.vo 10/III/2000, n. 74, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona disponeva, con decreto del 4/IV/2000, la perquisizione domiciliare della casa di abitazione dell'ultimo dei menzionati indagati, che risultava essere anche sede legale di diverse società del gruppo, nonché delle sedi operative delle società specificamente indicate nel provvedimento ed, altresì, il sequestro probatorio dei libri sociali delle dette società relativi al periodo I/I/91-31/XII/99, delle dichiarazioni I.V.A., di quelle dei redditi e dei bilanci afferenti agli esercizi correnti dal '94 al '98 ed, ancora, delle eventuali attrezzature elettroniche, informatiche e di magazzino esistenti presso le sedi operative delle società del "Gruppo Carisma" e riconducibili ai rapporti economici intercorsi fra le stesse e la "Anthesis S.p.a."

In sede di riesame chiesto dal Marusi Guareschi il detto sequestro veniva revocato dal Tribunale di Verona con ordinanza del 26/IV/2000, in cui si osserva:

- a) che dalla lettura combinata del decreto impugnato e della notizia di reato della Guardia di Finanza in data 3/IV/2000 era dato rilevare come i fatti oggetto d'indagine consisterebbero in una ipotesi di "sovrafatturazione" da intendersi quale indicazione nelle fatture, per i beni strumentali oggetto di esse, di prezzi superiori al valore di mercato dei beni stessi, il che potrebbe avere comportato l'indicazione, nel passivo di alcune società del "Gruppo Carisma", di canoni di "leasing" più elevati di quelli in teoria dovuti;
- b) che dovendosi, a mente dell'art. 1 lett. a) D. L.vo 10/III/2000, n. 74, intendere per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche le fatture che indicano i corrispettivi o la imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, i fatti oggetto d'indagine, quali prospettati dall'Accusa, non rientrerebbero in alcuna ipotesi di reato in quanto il raffronto previsto dalla norma di legge sopra richiamata andrebbe fatto fra corrispettivi o I.V.A indicati e quelli in realtà corrisposti, non teoricamente corretti secondo un ipotetico valore di mercato;
- c) che dagli atti non emergeva che le prestazioni indicate nelle fatture oggetto di investigazione fossero inesistenti, né risultava che i corrispettivi o l'I.V.A. indicati fossero superiori a quelli concretamente corrisposti, sicché il sequestro impugnato doveva ritenersi essere stato disposto al fine di consentire una verifica fiscale per accertare la esistenza di eventuali reati dei quali non v'era, allo stato, prova alcuna.

Avverso tale ordinanza il menzionato Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:



- I. che la legittimità del sequestro probatorio non sarebbe subordinata alla già accertata esistenza di un reato, dovendo ritenersi sufficiente l'esistenza del "*fumus commissi delicti*";
- II. che il Giudice del riesame dovrebbe limitarsi ad accertare l'astratta configurabilità del reato o dei reati oggetto d'indagine;
- III. che, nel caso in esame, le investigazioni esperite consentirebbero di ritenere sussistente l'ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture indicanti corrispettivi o I.V.A. in misura superiore a quella reale, essendo emerso -fra l'altro- che fra società facenti capo allo stesso "Gruppo" erano intercorse operazioni aventi ad oggetto beni rivenduti a prezzi di gran lunga superiori a quelli di acquisto, senza alcuna valida giustificazione in ordine a tale consistente aumento di valore.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

In sede di riesame di un sequestro probatorio il Tribunale deve accertare l'astratta configurabilità del reato o dei reati ipotizzati, il che non significa che deve limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ben potendo e dovendo -senza esercitare una verifica in concreto dell'accusa, riservata al Giudice della cognizione nel merito- espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni offerte dal P.M., dal che discende che l'accertamento del "*fumus commissi delicti*" va effettuato solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati, così come esposti, onde verificare se consentono di assumere l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (v. conf. Cass. sez. III, 7/III/2000, Bruno; sez. VI, 3/III/98, Campo; sez. II, 22/V/97, Acampora).

Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, perciò non deve essere motivato in relazione all'esistenza di uno specifico reato, ma all'astratta configurabilità di esso ed alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, sicché debbono essere considerate la natura e la destinazione delle cose in sequestro, più che l'esistenza del reato o dei reati oggetto di indagine (v. conf. Cass. sez. V, 10/XI/97, Signorelli).

Va, inoltre, ribadito che anche in materia di sequestro probatorio la verifica, da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte, delle condizioni di legittimità del decreto del P.M., non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dello indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attenta della antiggiuridicità penale del fatto (conf. Cass. Sez. Un. Pen. 7/XI/92, Midolini; sez. III, 18/02/94, Pernici; 24/XI/95, Marra; 25/XI/96, Quattroluni; 28/IV/97, Surana e 13/IV/99, Stefoni).

Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri riservati al Giudice del procedimento principale (v. conf. Cass. sez. VI, 4/II/93, Francesconi; sez. III, 17/XII/93, Felisi; 14/X/94, Petriccione e 28/IV/97, Surana).

Nel caso di specie che i reati oggetto d'indagine preliminare a carico del ricorrente fossero stati illegittimamente ipotizzati è stato ritenuto, dal Giudice del riesame, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, corretta e logica, fondata sul rilievo -essenziale- che alla luce dei fatti così come rappresentati dal P.M. deve ritenersi mancante qualsiasi indizio in ordine all'esistenza di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o indicanti corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, essendo solo emersa la cessione di beni, fra società dello stesso "Gruppo", a prezzi superiori a quelli d'acquisto, ritenuti maggiori rispetto a quelli correnti di mercato.

Nessuno degli elementi indicati nel decreto di sequestro, ha affermato legittimamente il Tribunale del riesame, consente -allo stato- di ritenere o sospettare ragionevolmente che le fatture o gli altri documenti contabili relativi alle operazioni oggetto di investigazione indichino corrispettivi o I.V.A. in misura superiore a quella in effetti corrisposta e, quindi, "reale".


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in data 26/IV/2000, nel procedimento a carico di Rodolfo Marusi Guareschi.

Così deciso in Roma, il 19 Settembre 2000.

Il Consigliere estensore




Il Presidente



RICORRENZA IN CANCELLERIA

12 OTT 2000

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dot. Fiorella Dorati)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

- MORGANTE DAVIDE Presidente
- GIAMMARIOLI PAOLO SALVATORE Relatore
- BERNARDINI GIORGIO Giudice
-
-
-
-

ha ammesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16585/02 E 16589/02 depositato il 30/05/2002
- avverso AVVISO DI RETTIFICA n.802425 I.V.A. 1997 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 1 proposto dal ricorrente:

IPI - INIZIATIVE PRODUTTIVE SPA
VIA DEL CORSO 32 SC. 1 INT. 1 00100 ROMA RM
difeso da:
LAMI-SALIMBENE
C/O STUDIO BRASCHI
VIALE PARIOLI 180 00197 ROMA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

Copia conforme all'originale
depositato presso questa Segreteria
IL SEGRETARIO

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 16585/02

11 16589/02

UDIENZA DEL

12/06/2006 ore 09:30

SENTENZA

N°

292/26/06

PRONUNCIATA IL:

12/06/06

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 SET 2006

Il Segretario



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

Nonché sul ricorso n. 16589/2002, proposto avverso il medesimo avviso di rettifica dalla I.P.I. - Iniziative Produttive S.P.A., come sopra rappresentata e difesa.

FATTO

Con il ricorso n. 16585/2002, la I.P.I. S.P.A. impugnava l'avviso di rettifica IVA ed Irrogazioni Sanzioni n. 802425 per l'anno di imposta 1997.

Premetteva di aver prodotto a seguito della notifica, istanza di accertamento con adesione che peraltro era stata dall'Ufficio respinta come da processo verbale del 13.5.2002.

Deduceva nel merito di far parte di un gruppo di sette Società nell'ambito del quale ognuna svolge una particolare funzione. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio IVA veniva notificato l'avviso di accertamento nel quale, in buona sostanza, si disconoscevano tutte le fatture infragruppo relative ai rapporti intercorsi fra le suddette Società, non considerando pertanto tutte le detrazioni di IVA relative alle fatture passive infragruppo, senza contestualmente ridurre il volume di affari scaturente dalle fatture attive infragruppo.


In particolare, a prescindere dagli accertamenti effettuati nei confronti delle altre Società del gruppo ed in particolare della capogruppo CARISMA S.P.A., deduceva che era stata disconosciuta la detrazione della imposta IVA relativa alla fattura n. 24/1997 emessa da I.H.S. S.r.l. di L. 96.000.000.000 + IVA per L. 19.200.000.000, fattura avente ad oggetto un complesso sistema hardware. Deduceva altresì che la Società emittente aveva debitamente registrato la fattura e che i beni erano stati oggetto di trasporto tramite vettore CatService S.r.l., che aveva emesso regolare fattura e bolla di accompagnamento. Ad avviso della ricorrente, tutto l'accertamento era basato sulla considerazione, riportata nel verbale di verifica che....."la bolla di accompagnamento relativa indica quale luogo di destinazione della merce la sede legale dove tuttavia tale merce non è stata rinvenuta al momento dell'accesso da parte dei verbalizzanti". Rilevava che tale circostanza, essendo avvenuto l'accesso il 27.10.1999, non aveva rilevanza alcuna essendovi tra l'altro la prova che parti della stessa merce risultavano in revisione.

Aggiungeva che le scritture contabili erano state ritenute attendibili da parte dei verificatori e che non esisteva alcun altro dato o notizia atto a supportare la tesi della Amministrazione finanziaria, sulla quale incombeva l'onere di provare l'asserita inesistenza delle operazioni fatturate. Depositava i documenti richiamati.

Si costituiva l'Ufficio rilevando che, preliminarmente, l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato presso il legale rappresentante nel suo domicilio mediante deposito ed avviso a mezzo raccomandata, fermo restando che la proposizione tempestiva del ricorso sanava le eventuali irregolarità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Nel merito sosteneva che non essendo stati prodotti documenti non era in grado di ledurre sulle singole questioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA. Copia conforme all'originale depo-
sitato presso questa Camera di
00184 - ROMA



Venivano prodotte memorie e repliche ed istanza di riunione con l'altro ricorso n. 16589/2002, avente ad oggetto il medesimo accertamento ed i medesimi motivi, prodotto in seguito alla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 160 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti non solo per connessione oggettiva e soggettiva, ma anche perché si tratta in buona sostanza di identico gravame notificato due volte a seguito della notifica dell'avviso di accertamento operata dall'Ufficio presso la sede legale e presso il domicilio del legale rappresentante.

Sempre preliminarmente, va rilevato che essendo stato il ricorso tempestivamente proposto la notifica dell'avviso di accertamento, sia pur in tesi irregolare, ha raggiunto il proprio scopo e quindi, come ritenuto anche per il processo tributario dalla Corte di Cassazione (N. 17762/2002), la nullità non può essere pronunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.

Rileva altresì il Collegio, passando al merito, che non può essere condivisa la affermazione dell'Ufficio secondo la quale la ricorrente non avrebbe depositato alcun documento atto a sostenere le proprie tesi difensive: la documentazione richiamata nel ricorso infatti risulta non solo depositata nel presente giudizio, ma anche allegata alla memoria dalla stessa ricorrente trasmessa alla Amministrazione in sede di richiesta di accertamento con adesione.

Nel merito dello stesso accertamento, rileva il Collegio che in effetti, lo stesso è basato unicamente sulla asserita indebita detrazione dell'imposta relativa alla fattura n. 24/1997 emessa dalla S.r.l. I.H.S. a fronte di operazioni asseritamente inesistenti.

Premette il Collegio che, come del resto ritenuto anche in sede penale, le vendite e le fatturazioni fra Società appartenente allo stesso Gruppo non possono considerarsi presuntivamente sospette, sicché tale circostanza non può certamente da sola giustificare la presunzione di inesistenza delle operazioni e quindi di falsità delle fatture e di indebita detrazione dell'IVA. Atteso che, come rilevato dalla ricorrente e del resto pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, ove si sostenga che le fatture siano false (relative ad operazioni inesistenti), spetta alla Amministrazione provare che l'operazione commerciale documentata non è mai stata posta in essere, nel caso di specie nessun concreto elemento appare dedotto, neanche in sede processuale.

Né può dimenticarsi che la relativa fattura risulta debitamente registrata anche dall'emittente, che sussisteva un documento di trasporto della merce e che la circostanza che la merce dopo due anni non sia stata reperita non assume in sé rilevanza alcuna.

I ricorsi vanno pertanto accolti.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

Copia conforme all'originale depositato presso questa segreteria.
SECRETARIO

P.Q.M.


La Commissione, previa riunione, accoglie i ricorsi. Spese compensate.

Roma, li 10.7.2006

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

Copia conforme all'originale depo-
sitato presso questa Segreteria
IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

- MORGANTE DAVIDE Presidente
- GIAMMARICOLI PAOLO SALVATORE Relatore
- BERNARDINI GIORGIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16587/02 E 16590/02
depositato il 30/05/2002
- avverso AVVISO DI RETTIFICA n.802426 I.V.A. 1998
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 1
proposto dal ricorrente:

IPI - INIZIATIVE PRODUTTIVE SPA
VIA DEL CORSO 32 SC. 1 INT. 1 00100 ROMA RM
difeso da:
LAMI-SALIMBENE
C/O STUDIO BRASCHI
VIALE PARIOLI 180 00197 ROMA RM

Copia conforme all'originale depositato presso questa Segreteria.
IL SEGRETARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

COMMISSIONE TRIBUTARIA
- ROMA
- ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7



SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 16587/02
11 16590/02
UDIENZA DEL

12/06/2006 ore 09:30

SENTENZA

N°

293/26/06

PRONUNCIATA IL:

12/06/06

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 SET 2006

Il Segretario

Nonché sul ricorso n. 16590/2002, proposto avverso il medesimo avviso di rettifica dalla I.P.I. - Iniziative Produttive S.P.A., come sopra rappresentata e difesa.

FATTO

Con il ricorso n. 16587/2002, la I.P.I. S.P.A. impugnava l'avviso di rettifica IVA ed Irrogazioni Sanzioni n. 802426 per l'anno di imposta 1998.

Premetteva di aver prodotto a seguito della notifica, istanza di accertamento con adesione che peraltro era stata dall'Ufficio respinta come da processo verbale del 13.5.2002.

Sollelevava in via pregiudiziale eccezione di irritualità della notifica effettuata nei confronti dell'Amministratore della Società ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Deduceva nel merito di far parte di un gruppo di sette Società nell'ambito del quale ognuna svolge una particolare funzione. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio IVA veniva notificato l'avviso di accertamento nel quale, in buona sostanza, si disconoscevano tutte le fatture infragruppo relative ai rapporti intercorsi fra le suddette Società, non considerando pertanto tutte le detrazioni di IVA relative alle fatture passive infragruppo, senza contestualmente ridurre il volume di affari scaturente dalle fatture attive infragruppo.

In particolare, a prescindere dagli accertamenti effettuati nei confronti delle altre Società del gruppo ed in particolare della capogruppo CARISMA S.P.A., deduceva che era stata disconosciuta la detrazione della imposta IVA relativa alla fattura n. 2/1998 emessa da MAGURO S.P.A. di L. 28.710.000.000 + IVA per L. 5.742.000.000, fattura avente ad oggetto i dati di circa 54.000 Imprese nei confronti delle quali la MAGURO S.P.A. aveva compiuto attività di promozione e poi messo a disposizione della I.P.I. S.P.A., affinché quest'ultima potesse coniugarli con i dati raccolti dalla propria attività di telemarketing. Deduceva altresì che la Società emittente aveva debitamente registrato la fattura come del resto verificato in sede fiscale, e che entrambe le due Società avevano consegnato copia dei c.d. oggetto della fornitura ai verificatori, come da elenchi allegati e verbali conseguenti. Rilevava altresì che il legale rappresentante di MAGURO S.P.A. era stato in sede penale per analoga contestazione, assolto. Aggiungeva che le scritture contabili erano state ritenute attendibili da parte dei verificatori e che non esisteva alcun altro dato o notizia atto a supportare la tesi della Amministrazione finanziaria, sulla quale incombeva l'onere di provare l'asserita inesistenza delle operazioni fatturate. Depositava i documenti richiamati.

Si costituiva l'Ufficio rilevando che, preliminarmente, l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato presso il legale rappresentante nel suo domicilio mediante deposito ed avviso a mezzo raccomandata, fermo restando che la proposizione tempestiva del ricorso sanava le eventuali irregolarità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Copia conforme all'originale depo-
sitato presso questa Segreteria.

IL SEGRETARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7



Nel merito sosteneva che non essendo stati prodotti documenti non era in grado di dedurre sulle singole questioni.

Venivano prodotte memorie e repliche ed istanza di riunione con l'altro ricorso n. 16590/2002, avente ad oggetto il medesimo accertamento ed i medesimi motivi, prodotto in seguito alla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 160 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti non solo per connessione oggettiva e soggettiva, ma anche perché si tratta in buona sostanza di identico gravame notificato due volte a seguito della notifica dell'avviso di accertamento operata dall'Ufficio presso la sede legale e presso il domicilio del legale rappresentante.

Sempre preliminarmente, va rilevato che essendo stato il ricorso tempestivamente proposto la notifica dell'avviso di accertamento, sia pur in tesi irregolare, ha raggiunto il proprio scopo e quindi, come ritenuto anche per il processo tributario dalla Corte di Cassazione (N. 17762/2002), la nullità non può essere pronunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.

Rileva altresì il Collegio, passando al merito, che non può essere condivisa la affermazione dell'Ufficio secondo la quale la ricorrente non avrebbe depositato alcun documento atto a sostenere le proprie tesi difensive: la documentazione richiamata nel ricorso infatti risulta non solo depositata nel presente giudizio, ma anche allegata alla memoria dalla stessa ricorrente trasmessa alla Amministrazione in sede di richiesta di accertamento con adesione.

Nel merito dello stesso accertamento, rileva il Collegio che in effetti, lo stesso è basato unicamente sulla asserita indebita detrazione dell'imposta relativa alla fattura n. 2/1998 emessa dalla MAGURO SPA a fronte di operazioni asseritamente inesistenti.

Premette il Collegio che, come del resto ritenuto anche in sede penale, le vendite e le fatturazioni fra Società appartenente allo stesso Gruppo non possono considerarsi presuntivamente sospette, sicché tale circostanza non può certamente da sola giustificare la presunzione di inesistenza delle operazioni e quindi di falsità delle fatture e di indebita detrazione dell'IVA. Atteso che, come rilevato dalla ricorrente e del resto pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, ove si sostenga che le fatture siano false (relative ad operazioni inesistenti), spetta alla Amministrazione provare che l'operazione commerciale documentata non è mai stata posta in essere, nel caso di specie nessun concreto elemento appare dedotto, neanche in sede processuale.

Né può dimenticarsi che la relativa fattura risulta debitamente registrata anche dall'emittente, che risultano prodotti alla Amministrazione finanziaria, come da verbali in atto i c.d. relativi alle forniture oggetto della fattura e che per analogo contestazione il legale rappresentante della MAGURO SPA è stato assolto in sede penale.

I ricorsi vanno pertanto accolti.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7


Copia conforme all'originale
ritirata presso questa Segreteria
Il SEGRETARIO

P.Q.M.


La Commissione, previa riunione, accoglie i ricorsi. Spese compensate.

Roma, li 10.7.2006

Il Relatore



Il Presidente



Copia conforme all'originale depositato presso questa Segreteria.

IL SEGRETARIO



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

MOTIVAZIONE

1. Dell'imputazione sub a) converrà ripetere, semplicemente, quello che è stato detto nella discussione: non c'è la minima prova che la sostenga; nelle parole del m.llo aiutante Enrico Bottoni, del nucleo della polizia tributaria di Verona, sentito all'udienza del 6-2-2008, "noi non abbiamo fatto indagini finalizzate a dimostrare l'associazione a delinquere" (f. 26).

Altro non si saprebbe aggiungere, se non che, già nella descrizione astratta – l'aggettivo è qui usato nello stesso senso, in cui comunemente si afferma che il giudice, adito per il riesame di una cautela reale, deve valutare l'astratta sussistenza del reato – del fatto contestato, si trova molto più il riferimento al concorso continuato, che ad una vera e propria associazione ex art. 416 c.p., perché mancano del tutto gli elementi di normatività che dovrebbero caratterizzare la seconda, distinguendola dal primo.

2. I delitti sub b1), b2), b3), b4), b5 e b6) sono prescritti per Renzo Sartori, Carla Melchiori, Sergio Bertola Bruna Vigezzi, che, essendo incensurati, possono avvantaggiarsi del più favorevole regime sopravvenuto.

Il vecchio termine, di nove anni in tutto ex art. 9 l. 516/1982 e 160 u.c. c.p. previgente, giova comunque a Rodolfo Marusi Guareschi per i reati fino a b4) compreso, commesso il 30-6-1998.

3. Estinti, senza distinzioni personali fra gli imputati, tutti i delitti sub c), in base alla vecchia disciplina della prescrizione.

4. L'estinzione può essere dichiarata senza remore, perché non risulta mai l'evidenza favorevole, postulata dall'art. 129 co. 2 c.p.p., con previsione espressamente fatta salva dall'art. 531 co. 1 c.p.p.

5. Resta dunque aperta la discussione sulle imputazioni sub b5) e b6) per il solo Marusi Guareschi, e sub d) per tutti gli imputati.

5. Dei fatti rubricati sub b5) e b6) il Marusi Guareschi dovrebbe rispondere "nella qualità di amministratore di fatto" dell'Anthesis s.p.a.

Con l'espressione, verosimilmente, non si intende chi spenda, essendone in realtà privo, i poteri inerenti alla funzione, secondo un modello elaborato, non senza controversie, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e finalmente recepito dal nuovo art. 2639 c.c., ma, tutto all'opposto, l'estraneo, che, stando nell'ombra, concorra con l'intraneo, sistematicamente determinandolo alla realizzazione delle condotte tipiche.

Dall'esame del teste Bottoni non è emersa, ancora una volta, la minima prova che il Sartori e gli altri componenti del consiglio di amministrazione fossero dei burattini nelle mani del Marusi Guareschi, o la Anthesis una scatola vuota: i membri delle famiglie Sartori e Bertola erano i fondatori e gli amministratori, e la società aveva un volume di affari di circa ottanta miliardi di lire, e un'estesa rete di venditori su tutto il territorio nazionale (ud. 6-2-2008, ff. 4-5); anzi, come ha chiarito il teste Bottoni, l'ipotesi investigativa era appunto che, attraverso una pluralità di operazioni in parte inesistenti, cospicue somme venissero riconvolgate nella personale disponibilità dei soci (f. 8).

Non può dunque ritenersi che il Marusi Guareschi abbia commesso i fatti rubricati sub b5) e b6); è inutile chiedersi se le stesse considerazioni valgano per il delitto rubricato sub d), perché sono comunque superate da altre, più radicali.

6. L'imputazione sub d) non si distingue, forse, per chiarezza e precisione, ma contiene almeno un nucleo ineludibile: la "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di contratti di leasing con varie società e del conseguente obbligo di pagamento dei relativi canoni periodici".

Dal teste Bottoni abbiamo appreso che i contratti di leasing erano tre, con il Monte dei Paschi di Siena, con la Banca Popolare di Bergamo e con la Banca Commerciale Italiana (f. 28), e che i canoni venivano pagati (f. 35), e questo basta a troncargli il discorso nei termini del reato contestato.

P.Q.M.


il tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve gli imputati dai reati di cui ai capi a) e d) loro ascritti perché i fatti non sussistono, nonché Marusi Guareschi Rodolfo per non aver commesso il fatto dai reati sub b) nn 5 e 6.

Visto l'art 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati sub b) e c), nonché di Marusi Guareschi Rodolfo in ordine al reato sub c) e ai nn. 1), 2), 3) e 4) del capo b), perché estinti per intervenuta prescrizione.

Termine per la motivazione gg. 90.

Reggio Emilia, 12-3-2008

Il giudice est.
Giovanni Ghini



Il presidente
Pietro Fanile



Tribunale di Reggio Emilia
Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Reggio Emilia il 23/4/2008

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE


(Geom. Giovanni Paese)

101



È copia conforme all'originale
Reggio Emilia, 5.5.2008


IL CANCELLIERE





TRIBUNALE DI PALMI

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari



N. 667/03 R.G. notizie di reato

N. 2468/03 R.G. GIP

ORDINANZA DI REVOCA DI MISURA CAUTELARE

(art. 299 c.p.p.)

Il Giudice, Dott. Carlo Alberto Indelicati

vista l'istanza presentata nell'interesse di **MARUSI GUARESCHI Rodolfo**, come in atti generalizzato, con cui chiede che questo Ufficio revochi la misura cautelare oggi in esecuzione nei confronti del predetto;

Ritenuto che alla luce di quanto evidenziato in sede di interrogatorio di convalida e nel corso dell'interrogatorio tenuto in data odierna su richiesta dell'indagato - ed ossia di aver agito nella consapevolezza della liceità delle operazioni, di non aver mai saputo che i macchinari non erano nuovi - e dell'avvenuto interrogatorio di garanzia di tutti gli altri indagati, appaiono venute meno le esigenze cautelari poste a sostegno dell'ordinanza custodiale;

visto il parere favorevole del P.M.;

P. Q. M.

Visto l'art. 299 c.p.p.

REVOCA nei confronti di **MARUSI GUARESCHI Rodolfo**, come in atti generalizzati, la misura degli arresti domiciliari attualmente in esecuzione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Palmi, 12.3.2004

Il Giudice
Carlo Alberto Indelicati

Il Giudice
Carlo Alberto Indelicati

**ACCERTAMENTO RICOGNITIVO DELLA SEDE CENTRALE
OPERATIVA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CARISMA**

*

Il sottoscritto, Dott. Ing. Gozzi Costantino, nato a Viadana il 6 luglio 1969, residente in Viadana (MN), via Villa Scassa 38, iscritto al n. 971 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova, codice fiscale GZZ CTN 69L06 L826A, ha ricevuto incarico dal signor MARUSI GUARESCHI Rodolfo di effettuare una ricognizione presso la sede operativa centrale delle società del Gruppo Carisma, posta in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile n. 2, al fine di accertarne le caratteristiche e le dotazioni.

*

La sede centrale operativa del Gruppo societario Carisma è composta da due fabbricati attigui e comunicanti, ai quali si accede da tre distinti ingressi.

Di seguito verranno sommariamente descritti i locali della sede e le dotazioni in uso, indicando tra parentesi i numeri delle corrispondenti fotografie allegate, che sono anche stati evidenziati in rosso sulle piantine dei locali.

Fabbricato di via XXV Aprile n. 2

È costituito da un edificio di pregio, la cui costruzione risale al 1700, cui si accede mediante lungo viale alberato che immette in ampio parco di vegetazione secolare (1). Il terreno complessivo è di 14.671 metri quadrati.

Il fabbricato centrale è interamente adibito ad uffici, si sviluppa su tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato per una superficie complessiva di 1.600 mq. (2).

Sui lati est ed ovest il fabbricato risulta unito a due complessi adibiti a vari appartamenti ad uso foresteria per i collaboratori, per complessivi 1.500 mq. coperti circa (3A, 3B).


A livello puramente orientativo, esiste stima U.T.E., effettuata nell'anno




1996, che ha determinato il valore dei suddetti immobili in complessive Lire 7.462.000.000, ed una perizia tecnico-estimativa redatta nel 2001 dallo Studio Tecnico del Geometra Cesare Ferraresi che ha determinato un valore complessivo di lire 9.050.000.000.

Di seguito si illustrano le caratteristiche e le dotazioni del fabbricato centrale di via XXV Aprile n. 2 adibito ad uso ufficio.

Piano terra: rappresenta essenzialmente il piano di rappresentanza ed accoglienza clienti ed è costituito da un ampio atrio (4) e sei distinti locali come di seguito adibiti.



- Ricezione e centralino: accoglie due distinte postazioni di lavoro, dotate di computer, fax, due centralini telefonici, segreterie telefoniche e fotocopiatore (5).
- Ufficio spedizioni: accoglie macchinari ed attrezzature adibiti alle spedizioni postali (affrancatrici, rilegatrici, fascicolatrici) (6).
- Prima sala accoglienza: accoglie un tavolo riunioni a sei posti (7).
- Seconda sala accoglienza: accoglie un tavolo riunioni a dieci posti (8).
- Sala riunioni: di ampie dimensioni, accoglie un tavolo riunioni da




22 posti, una postazione dotata di computer (9) e due impianti per videoconferenza (10).

Integrano la dotazione del piano due fotocopiatori, di cui uno a colori.

Piano seminterrato: accoglie quattro locali con complessive 33 postazioni di lavoro e 20 linee telefoniche.


PIANO SEMINTERRATO




- Primo ufficio: dotato di undici distinte postazioni e sei interni telefonici, attualmente utilizzato come archivio (11).
- Secondo ufficio: dotato di otto distinte postazioni di lavoro con quattro interni telefonici e da un tavolo riunioni da trenta posti, che a sua volta può accogliere sedici postazioni di lavoro dotate di computer (12).
- Terzo ufficio: dotato di dieci distinte postazioni di lavoro, quattro interni telefonici, cinque postazioni dedicate al telemarketing automatico e fotocopiatore di rete a colori (13A, 13B).
- Quarto ufficio: dotato di quattro distinte postazioni di lavoro, due delle quali dotate di computer e quattro interni telefonici (14).



Piano primo: accoglie otto uffici con complessive 9 postazioni di lavoro e 27 interni telefonici.




- primo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer, stampante e due interni telefonici (15);
- secondo ufficio: dotato tavolo riunioni, una postazione di lavoro con computer, fotocopiatore, stampante, due fax, e quattro interni telefonici (16);
- terzo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer e tre interni telefonici (17);
- quarto ufficio: dotato di due postazioni di lavoro con computer, stampante, fax e sette interni telefonici (18A - 18B);
- quinto ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer, stampante, fax e tre interni telefonici (19);
- sesto ufficio: dotato di due postazioni di lavoro con computer, fax, scanner, due interni telefonici ed una piccola stanza archivio (20);
- ottavo ufficio: dotato di due postazioni di lavoro con computer, tre stampanti di rete di cui una a colori e quattro interni telefonici (21A, 21B);



- sala riunioni: accoglie un tavolo riunioni da 14 posti ed una postazione dotata di computer ed interno telefonico (22);

Integra la dotazione del piano un piccolo ufficio dotato di fotocopiatrice.

Piano secondo: accoglie dodici uffici con complessive dodici postazioni di lavoro e 30 interni telefonici.



- primo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer, fax e quattro interni telefonici (23);
- secondo ufficio: dotato di vari armadi archivio, due ampie scrivanie per la consultazione della documentazione e due interni telefonici (24);
- terzo ufficio: dotato di una postazione di lavoro completa di computer e due interni telefonici (25);
- quarto ufficio: dotato di una postazione di lavoro completa di computer e due interni telefonici (26);
- quinto ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer, un tecnigrafo e tre interni telefonici (27);
- sesto ufficio: dotato di due postazioni di lavoro con computer e



- quattro interni telefonici (28);
- settimo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer e due interni telefonici (29);
 - ottavo ufficio: stanza archivio con due tavoli di consultazione (30);
 - nono ufficio: dotato di una postazione di lavoro completa di computer, stampante, fax e due interni telefonici (31);
 - decimo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer e due interni telefonici (32);
 - undicesimo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer e due interni telefonici (33);
 - dodicesimo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con computer, stampante e due interni telefonici (34);
 - locale server: accoglie il server di rete cui sono collegate tutte le postazioni di lavoro di entrambi i fabbricati adibiti ad uso ufficio (35).

Integra la dotazione del piano una stampante di rete e fotocopiatore.

Fabbricato di via Marconi n. 10


Anche in questo caso si tratta di una struttura molto ampia, che si estende su una superficie di 4.274 mq., su due piani fuori terra adibiti ad uffici della superficie complessiva di circa 1.380 mq, con magazzini ed un ampio piazzale di carico e scarico merci.

A livello puramente orientativo, esiste una perizia tecnico-estimativa redatta nel 2001 dallo Studio Tecnico del Geometra Cesare Ferraresi che ha determinato un valore complessivo di lire 1.643.169.200.


Di seguito si illustrano le caratteristiche e le dotazioni del fabbricato di via Marconi n. 10 adibito in parte ad uso ufficio ed in parte ad uso magazzino.



Piano terra: è costituito da un ampio salone open space, quattro uffici e due stanze archivio ed ampi locali adibiti a magazzino.




- salone open space: è un salone di circa 432 m.q. ed è dotato di quarantasei postazioni di lavoro, cinquantaquattro interni telefonici, un tavolo riunioni da 42 posti ed un impianto audio con microfono ed altoparlanti (36);
- primo ufficio: dotato di una postazione di lavoro con due interni telefonici (37);
- secondo ufficio: dotato di una postazione di lavoro e due interni telefonici (38);
- terzo ufficio: dotato di quattro postazioni di lavoro e due interni




telefonici (39);

- quarto ufficio: dotato di un tavolo riunioni ed un interno telefonico (40);
- Stanza archivio (41)
- magazzino: è costituito da vari locali, per una superficie complessiva coperta di circa 1.300 metri quadrati, ed è asservito da circa 2.000 mq. di piazzali per carico e scarico merci (42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H).

Piano Primo: accoglie sei uffici ed un ampio salone adibito a sala conferenze.



- primo ufficio: accoglie due postazioni di lavoro con computer, una stampante di rete, due fotocopiatrici, un fax e due interni telefonici



- (43);
- secondo ufficio: dotato di due postazioni di lavoro con computer, un plotter per disegni tecnici, un interno telefonico (44);
 - terzo ufficio: dotato di quattro postazioni di lavoro, computer, stampante ed un interno telefonico (45);
 - salone conferenze: ha una superficie di circa 562 m.q. ed è costituito da 21 file da 14 poltroncine con dattilo per un totale di 294 posti ed un proiettore di lucidi con schermo (46A, 46B);
 - quarto ufficio: costituisce stanza archivio con tavoli di consultazione e due interni telefonici (47);
 - quinto ufficio: ufficio con due scrivanie e due interni telefonici (48);
 - sesto ufficio: ufficio con una postazione di lavoro ed archivio progetti (49).

Complessivamente la sede delle società del Gruppo Carisma è costituita da:

- n. 32 uffici con n. 116 postazioni di lavoro;
- n. 2 sale accoglienza;
- n. 5 sale riunioni;
- n. 1 sala conferenze;
- mq. 1.300 di magazzino merci.

Tra le dotazioni tecniche di maggior rilievo figurano:

- una unità server di ultima generazione che adotta due processori Pentium Xeon, hard disk Ultra Wide SCSI III ad alta velocità, controller Raid per la salvaguardia dei dati, sul quale è caricato il sistema informativo integrato comprendente tutti gli archivi database e tutti i software utilizzati dal Gruppo, per un totale di 140 Gigabyte occupati;
- cinque sistemi di telemarketing automatizzato, denominato



TeleTone[®], che consentono l'invio di messaggi vocali preregistrati e fax personalizzati: una volta effettuate le necessarie impostazioni da parte dell'operatore, ogni ora i sistemi sono in grado di gestire autonomamente l'invio di oltre 3.600 fax della lunghezza di 1 pagina o l'esecuzione di oltre 9.000 messaggi vocali, della durata di 1 minuto, ad altrettante utenze telefoniche;

- due centralini telefonici che gestiscono complessivamente 80 linee esterne e 194 interni;
- una alta potenzialità nella gestione dei documenti che permette, in un'ora di lavoro, la stampa di oltre 16.800 pagine e la copiatura di oltre 18.000 pagine, con possibilità di stampa e copia a colori su stampanti laser e su plotter ad alta risoluzione in formato cm 100-infinito;
- una piegatrice-imbustatrice da 3.000 buste/ora ed una affrancatrice;
- una rilegatrice a caldo;
- due impianti per videoconferenza.

In fede

Gozzi Antonino

Luogo e Data Viadana 29-10-03

Allegati:

- documentazione fotografica;
- piante dei fabbricati dalle quali risultano anche le postazioni di lavoro.

